



BRESCIA INFRASTRUTTURE

MODELLO 231

PARTE GENERALE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10/12/2018



BRESCIA INFRASTRUTTURE

INDICE

Introduzione	4
Capitolo 1 D.lgs n. 231/ 2001	5
1.1 RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE	5
1.2 REATI PRESUPPOSTO.....	6
1.3 SANZIONI	6
1.4 APPLICABILITA' DEL D.LGS 231 A BRESCIA INFRASTRUTTURE	8
1.5 EFFICACIA ESIMENTE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	9
1.6 LINEE GUIDA delle ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	9
1.6.1 <i>confindustria</i>	10
1.6.2 <i>asstra</i>	11
1.7 MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	11
Capitolo 2 Profilo societario di Brescia Infrastrutture	12
2.1 ASPETTI GENERALI	12
2.2 OGGETTO SOCIALE	12
2.3 ORGANI SOCIETARI	13
2.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA	15
2.5 FUNZIONIGRAMMA	16
2.6 SISTEMA DELEGHE E POTERI	16
2.7 RAPPORTI CON IL COMUNE	18
Capitolo 3 Organismo di vigilanza	19
3.1 STRUTTURA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
3.2 INDIVIDUAZIONE, DURATA E REVOCA	19
3.3 REQUISITI ELEGGIBILITA'	20
3.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	21
3.5 POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	21
3.6 COMUNICAZIONI.....	22
3.7 MODALITA' OPERATIVE DELL'ORGANISMO	23
3.8 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....	24
3.9 <i>WHISTLEBLOWER</i>	24
3.10 FUNZIONI DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.....	24
Capitolo 4 Il modello di 231 di Brescia Infrastrutture	25
4.1 PREMESSA	25
4.2 STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	25
4.3 MODIFICHE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	25
4.4 METODOLOGIA ADOTTATA PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	25
4.5 MAPPA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO	26
4.6 VALUTAZIONE DEL RISCHIO E REATI ESCLUSI	27
4.7 PROTOCOLLI ESISTENTI.....	29
4.8 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO.....	31



BRESCIA INFRASTRUTTURE

4.9	MISURE PREVISTE NEL PTPC IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E MISURE PREVISTE NEL PTI IN MATERIA DI TRASPARENZA	31
Capitolo 5 Sistema disciplinare		33
5.1	FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	33
5.2	DESTINATARI	33
5.3	VIOLAZIONE DEL MODELLO	34
5.4	MISURE NEL CONFRONTO DEI DIPENDENTI NON DIRIGENTI	34
5.5	MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	35
5.6	MISURE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI	36
5.7	MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI E TERZI	36
Capitolo 6 Comunicazione, informazione e formazione del modello organizzativo.....		37
6.1	FORMAZIONE.....	37
6.2	COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE INTERNA	37
6.3	COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO.....	37



BRESCIA INFRASTRUTTURE

INTRODUZIONE

In relazione alla disciplina della responsabilità amministrativa prevista per le Società ai sensi del D. Lgs. 231/01, sin dall'aprile 2013, Brescia Infrastrutture S.r.l. (di seguito Brescia Infrastrutture o Società) ha inteso adottare un modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche M.O.G. o Modello) costituito dall'insieme di regole e/o procedure interne definite in un sistema documentale formalizzato unito a principi di ordine generale e relative parti speciali. Il Modello è articolato in una parte generale e in una parte speciale. La Parte Generale descrive brevemente la disciplina del Decreto, illustra il contesto societario e di *governance*, tratta i punti fondamentali del funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, del sistema sanzionatorio e della formazione. Inoltre, nella Parte Generale viene descritto l'iter seguito nell'aggiornamento del presente documento e la struttura del Modello stesso. La Parte Speciale riporta le procedure e i protocolli finalizzati a evitare il rischio di reato, posti in essere nell'organizzazione e per il funzionamento della Società.

In conformità alle prescrizioni normative, il Modello adottato da Brescia Infrastrutture risponde all'esigenza di regolare, previa ricognizione delle aree di attività esposte a rischio, la formazione e l'attuazione della decisione dei soggetti che ricoprono funzioni direttive e di amministrazione, la gestione delle risorse e la circolazione delle informazioni verso l'organismo interno di controllo.

Il presente documento deriva dall'aggiornamento del documento precedentemente approvato con provvedimento dell'amministratore unico in data 15 dicembre 2016.

La presente revisione si rende necessaria a seguito delle significative modifiche organizzative che sono intervenute in Brescia Infrastrutture nel corso del 2017: la nomina di un organo amministrativo collegiale al posto del precedente monocratico, il significativo aumento di organico, la nomina di un Direttore Tecnico e la creazione di un'area tecnica.

La documentazione descrittiva delle attività dell'impresa (Procedure e/o Istruzioni, Manuali Operativi, ecc.) insieme a quanto contenuto nel presente documento costituisce quindi la risposta dell'azienda al rischio di commissione reato.

Il presente documento induce nella documentazione relativa al D.Lgs. 231/2001 un aggiornamento nella mappatura dei rischi, nella definizione dei processi di controllo delle attività oltre ad un adeguamento del Modello alle modifiche normative e organizzative intervenute dalla data di approvazione della precedente versione

Stante la natura e le attività svolte dalla Società, la presente versione del Modello è stata aggiornata e integrata considerando anche i seguenti riferimenti normativi:

- Dlgs 231/01;
- Dlgs 175/16;
- Dlgs 81/08 art 30: per quanto riguarda la parte relativa a sicurezza lavoro;
- L. 190/12;
- Del. G.C n.196 del 27/03/2018;
- D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- Linee Guida ANAC;
- Linee Guida Confindustria;
- Linee Guida ASSTRA.



CAPITOLO 1
D.LGS N. 231/ 2001

1.1 RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il Decreto) - recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" - ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") in relazione alla commissione di una serie di reati tassativamente elencati. Il Decreto è stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 4 luglio 2001. Attraverso il Decreto il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

La responsabilità amministrativa dell'ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche se non sia stato identificato l'autore del reato, o se il reato si sia estinto per una causa che sia diversa dall'amnistia. In ogni caso la responsabilità dell'ente va sempre ad aggiungersi e mai a sostituirsi a quella della persona fisica autrice del reato. L'ente può essere chiamato a rispondere per un numero predeterminato di reati e non è sanzionabile per qualsiasi altra fattispecie commessa durante lo svolgimento delle proprie attività.

La responsabilità amministrativa è imputabile all'Ente solo qualora il medesimo abbia conseguito un vantaggio dalla commissione del reato presupposto, ovvero allorché quest'ultimo sia stato posto in essere nel suo interesse.

L'Ente è responsabile per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, commessi da:

1. soggetti apicali, ovvero da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro Divisione/Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
2. soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa dell'Ente ha carattere ulteriore ed autonomo rispetto a quella contestabile alla persona fisica che ha commesso materialmente l'illecito ed è imputabile all'Ente solo qualora il medesimo abbia conseguito un vantaggio dalla commissione del reato presupposto, ovvero allorché quest'ultimo sia stato posto in essere nel suo interesse.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

1.2 REATI PRESUPPOSTO

L'elenco degli "illeciti presupposto" della responsabilità degli Enti si è recentemente ampliato attraverso l'introduzione di ulteriori ipotesi di reato. L'elenco dei reati aggiornato all'ultima modifica del Decreto Legislativo prevede:

- Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- Art. 24-*bis* Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Art. 24-*ter* Delitti di criminalità organizzata;
- Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
- Art. 25-*bis* Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Art. 25-*bis*.1 Delitti contro l'industria e il commercio;
- Art. 25-*ter* Reati societari;
- Art. 25-*quater* Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Art. 25-*quater*.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Art. 25-*quinquies* Delitti contro la personalità individuale;
- Art. 25-*sexies* Abusi di mercato;
- Art. 25-*septies* Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Art. 25-*octies* Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Art. 25-*novies* Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Art. 25-*decies* Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Art. 25-*undecies* Reati ambientali;
- Art. 25-*duodecies* Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Art. 25-*terdecies* Razzismo e xenofobia;

1.3 SANZIONI

L'accertamento della responsabilità prevista dal Decreto espone la Società a diverse tipologie di sanzioni, che, in base al principio di legalità (art. 2 decreto 231), devono essere individuate dal legislatore.

Sul piano patrimoniale, dall'accertamento dell'illecito dipendente da reato discende sempre l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente.

- Le sanzioni pecuniarie

La determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi del Decreto si fonda su un sistema di quote. Per ciascun illecito, infatti, la legge in astratto determina un numero minimo e massimo di quote, sul modello delle cornici edittali che tradizionalmente caratterizzano il sistema sanzionatorio.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

L'articolo 10 del decreto 231 si limita a prevedere che il numero di quote non può mai essere inferiore a cento e superiore a mille e che l'importo delle singole quote può oscillare tra un minimo di circa € 258 a un massimo di circa € 1.549.

Sulla base di queste coordinate il giudice, accertata la responsabilità dell'ente, determina la sanzione pecuniaria applicabile nel caso concreto.

La determinazione del numero di quote da parte del giudice è commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività eventualmente svolta per riparare le conseguenze dell'illecito commesso e per prevenirne altri. L'importo delle singole quote è invece fissato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di garantire l'effettività della sanzione.

- La confisca del prezzo o del profitto del reato

Qualora sia stata accertata la responsabilità amministrativa dell'ente è sempre disposta, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può essere disposta per equivalente. La confisca può quindi avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

- Le sanzioni interdittive

Nei casi previsti dalla legge il giudice penale può applicare le sanzioni interdittive, particolarmente afflittive poiché colpiscono la stessa attività dell'ente.

A tal fine è necessaria anzitutto l'espressa previsione normativa della possibilità di comminare una sanzione interdittiva a seguito della commissione del reato presupposto in concreto realizzato.

Occorre, poi, che il reato dell'apicale abbia procurato all'ente un profitto di rilevante entità, che il reato del sottoposto sia stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative oppure che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- a) nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il giudice può disporre misure interdittive anche in via cautelare se sussistono gravi indizi in ordine alla responsabilità dell'ente e vi sia il pericolo di reiterazione del reato.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

Le misure interdittive non si applicano nell'ipotesi di commissione di reati societari di cui all'art 25 ter, dei reati di abuso di mercato di cui all'art. 25 sexies e del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Se l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività ovvero, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione, il giudice in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva dell'attività, dispone la prosecuzione della stessa da parte di un commissario ad hoc.

Peraltro, le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha riparato le conseguenze del reato, ai sensi dell'articolo 17 del decreto 231. In particolare, a tal fine, occorre che l'ente abbia:

- a) risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso;
- b) adottato e attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) messo a disposizione il profitto conseguito.

- La pubblicazione della sentenza di condanna

Infine, se applica sanzioni interdittive, il giudice può anche disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'ente.

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

1.4 APPLICABILITA' DEL D.LGS 231 A BRESCIA INFRASTRUTTURE

Il Decreto si applica a tutti i soggetti dotati di personalità giuridica, a tutti gli enti sprovvisti di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute.

La disciplina non trova applicazione per lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1).

Brescia Infrastrutture, in quanto soggetto dotato di personalità giuridica (società a responsabilità limitata), rientra nell'ambito soggettivo di applicazione della norma.

Al fine di prevenire il compimento dei reati presupposto, l'Organo Amministrativo di Brescia Infrastrutture, sin dal 2012, ha deciso di svolgere un'analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volta verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal D.Lgs. 231/2001. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che il presente modello di organizzazione, gestione e controllo possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati considerati nel presente documento.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

1.5 EFFICACIA ESIMENTE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Per i reati commessi da soggetti in posizioni apicali nell'interesse o a vantaggio dell'ente, il comma 1 dell'art. 6 del Dlgs 231/01, prevede che l'ente non risponda nel caso in cui dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un *modello di organizzazione, gestione e controllo* (Modello Organizzativo) idoneo a prevenire reati indicati nel D.Lgs. 231/01;
- la vigilanza sul funzionamento, sull'efficacia, l'aggiornamento e l'osservanza del Modello è stata affidata ad un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. *Organismo di Vigilanza*, anche "ODV");
- le persone che hanno commesso l'illecito hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello Organizzativo;
- non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Tali condizioni devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

L'art. 7 c.1 sancisce che per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tuttavia il comma 2 dell'art. 7 afferma che tale inosservanza non sussiste se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed attuato un modello di organizzazione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatesi. Nei successivi commi 3 e 4 dell'art. 7 vengono indicati i principi per l'idoneità e l'efficace attuazione del modello:

- il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione;
- assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare.

Tali principi, unitamente a quelli indicati nell'art.6 per i soggetti apicali, sono rilevanti e decisivi per l'adozione e l'attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire il compimento dei reati presupposto.

Il D.Lgs. 231/01 contempla l'esonero della società da responsabilità se l'organizzazione dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei predetti reati.

1.6 LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Nella predisposizione e nell'aggiornamento del Modello, in luce di quanto previsto dall'art.5 del D.Lgs 231/01 sono state recepite le indicazioni delle associazioni di categoria di riferimento.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

1.6.1 Confindustria

L'attuale versione del Modello è stata sviluppata considerando la versione 2014 delle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001" a cura di Confindustria. Tali linee guida esplicitano i passi operativi che la Società dovrà compiere per implementare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo e coerente con i requisiti imposti dal D. Lgs. 231/2001, come di seguito elencati:

- mappatura delle aree aziendali a rischio: una volta individuate le tipologie dei reati che interessano la Società, si procede ad identificare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati, anche in considerazione delle possibili modalità attuative dei comportamenti illeciti nell'ambito delle specifiche attività aziendali;
- specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire.

Le componenti di un sistema di controllo preventivo che devono essere attuate per garantire l'efficacia del Modello sono:

- a) un Codice Etico, che definisca principi etici da osservare in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- b) un sistema organizzativo, che definisca la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
- c) un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazione interni e poteri di firma verso l'esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
- d) procedure operative, per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie;
- e) un sistema di controllo di gestione, che evidenzi tempestivamente le situazioni di criticità;
- f) un sistema di comunicazione e formazione del personale, ai fini del buon funzionamento del Modello;
- g) l'individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento qualora siano scoperte significative violazioni, ovvero quando siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nelle attività aziendali;
- h) specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio;
- i) specifici obblighi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- j) un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Secondo le citate Linee Guida, le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un sistema che rispetti una serie di principi di controllo, fra cui:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche



BRESCIA INFRASTRUTTURE

e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;

- nessuno può gestire in autonomia un intero processo: il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione dei compiti, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere disposta sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione stessa;
- documentazione dei controlli: il sistema di controllo deve documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione dei controlli.

1.6.2 ASSTRA

Brescia Infrastrutture è associata ad ASSTRA (Associazione Trasporti), l'attuale versione del Modello è stata sviluppata considerando le indicazioni fornite dalla associazione con il documento "Codice di comportamento e Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del decreto legislativo n.231/2001" dell'aprile 2013.

1.7 MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nell'aggiornamento del Modello organizzativo si è tenuto di quanto affermato nella delibera ANAC n.1134 dell'8 novembre 2017, par. 3.1.1 e nella delibera di G.C. n.196 del Comune di Brescia del 27/03/2018, in cui si indica la necessità di integrare il modello 231 con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione ed illegalità in coerenza con le finalità di cui alla legge 190/2012. L'integrazione deve avvenire disciplinando in maniera unitaria le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi commessi nell'interesse o vantaggio della società oppure commessi in danno di essa, Devono essere quindi adottati obiettivi organizzativi ed individuali che assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione integrandoli e coordinandoli con quelli del Modello.

Per quanto concerne la disciplina volta alla prevenzione in materia di corruzione, la Società dispone di un Piano Triennale Prevenzione Corruzione in cui vengo individuati i presidi volti ad impedire la realizzazione di fenomeni corruttivi in danno della Società. Tale piano costituisce parte integrante del presente Modello e viene riportato negli allegati dello stesso nella sua versione integrale.

Il Modello inoltre analizza e disciplina i protocolli volti ad impedire la commissione di reati in materia di corruzione nell'interesse o a vantaggio della società.

Brescia Infrastrutture adotta quindi una policy in materia di anticorruzione formata dal congiunto del Modello, del PTPC e PTTI e del Codice Etico e di Comportamento.

Per l'integrazione dei due modelli di prevenzione (Modello e Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza), le funzioni circa l'attestazione degli obblighi di pubblicazione, che il comma 8-bis dell'art. 1 della l.190/2012 attribuisce all'Organismo Indipendente di Valutazione, sono state attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs 231/01.

Sono poi disposti flussi informativi tra il Responsabile Prevenzione Corruzione e l'Organismo di Vigilanza.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

CAPITOLO 2 PROFILO SOCIETARIO DI BRESCIA INFRASTRUTTURE

2.1 ASPETTI GENERALI

Brescia Infrastrutture è società a responsabilità limitata costituita ai sensi dell'art. 2463 C.C., soggetta alla direzione, al coordinamento e al controllo del socio unico "Comune di Brescia". La Società ha sede in Brescia, Via Triumplina, 14 ed è nata dalla scissione parziale proporzionale di Brescia Mobilità S.p.A., ai sensi dell'art. 2506 bis Codice Civile, in data 22/12/2011 ed operante dal 01/01/2012.

2.2 OGGETTO SOCIALE

Come previsto dall'art. 2 dello Statuto Sociale:

"A. La Società:

**(A0) detiene la proprietà delle infrastrutture alla stessa attribuite in sede di scissione di Brescia Mobilità SpA;*

** nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, può detenere la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali attinenti:*

- (A1) servizi pubblici locali;

- (A2) attività rese a favore del Comune di Brescia, che non configurino servizi pubblici locali.

B. La Società può detenere la proprietà di fabbricati civili, rurali, industriali, commerciali ed artigianali, nonché di ogni altra tipologia di immobile, rete, impianto, dotazione patrimoniale.

C. La proprietà dei beni di cui sopra sub AO) ed A1) è incedibile da parte della Società, se così sia previsto dalla normativa vigente, salvo il trasferimento della proprietà stessa al Comune di Brescia, nonché salvo che i beni stessi siano dichiarati non più attinenti lo svolgimento di servizi pubblici locali, e pertanto cedibili anche a terzi, a fronte di provvedimenti del Comune di Brescia.

D. La Società pone le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di cui sopra sub AO) ed A1) a disposizione dei soggetti incaricati dello svolgimento dei singoli servizi ed attività, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dal Comune di Brescia.

E. Gli atti che regolamentano i rapporti tra la Società ed i soggetti di cui sopra sub D stabiliscono le competenze e gli obblighi relativamente alle infrastrutture di proprietà della Società.

F. Oltre che della proprietà, la società può disporre, relativamente ai beni di sopra sub A) e B), anche di altri diritti reali.

G. Relativamente ai beni di cui sopra sub A) e B), la Società può:

- procedere alla progettazione, alla realizzazione in proprio o in appalto ed all'acquisto;

- essere conferitaria in natura, nonché beneficiaria di procedure di scissione o incorporante in procedure di fusione;

- acquisire la disponibilità a qualsiasi altro titolo consentito dalla legge;

- realizzare ogni intervento incrementativo patrimoniale (investimenti, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie e simili).

H. Fermo quanto sopra sub G), la Società può procedere alla gestione, manutenzione ordinaria, amministrazione dei beni sub A1) di cui dispone nel rispetto della normativa vigente.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

I. Fermo quanto sopra sub G), relativamente ai beni sub) A2) e B) la Società può gestire, effettuare manutenzioni ordinarie, amministrare, affittare, concedere, cedere a terzi, valorizzare in qualsiasi altra forma i beni stessi.

J. La Società svolge quanto elencato alle lettere precedenti con riguardo al proprio patrimonio, nonché al patrimonio del Comune di Brescia o di terzi nel rispetto della normativa vigente.

K. La società può svolgere attività, nel campo immobiliare, di predisposizione ed esecuzione di indagini e pratiche amministrative, di ottenimento di licenze, concessioni, permessi ed utenze, di formulazione di preventivi, stime ed analisi, di conferimento di incarichi professionali.

L. La società può svolgere attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione, anche coattiva, degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati, compatibilmente con la normativa vigente.

M. La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

N. La Società non può assumere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie o strumentali.

O. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

P. La Società può prestare anche garanzie fideiussorie, concedere garanzie reali o personali a favore di società partecipate o collegate o di cui il Comune di Brescia sia socio, compatibilmente con la normativa vigente.

Q. La Società opera esclusivamente nel rispetto degli indirizzi assegnati dal Comune di Brescia; detti atti di indirizzo, il presente statuto e gli atti di regolamentazione dei rapporti tra Ente e Società garantiscono il controllo, del primo sulla seconda, analogo a quello che esercitano su un proprio ufficio. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Brescia e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società”.

2.3 ORGANI SOCIETARI

Brescia Infrastrutture è una società a responsabilità limitata, regolata dalle norme del codice civile libro V, titolo V, capo VII, ai sensi dell'art. 2615 ter cod.civ.

Il sistema di governo e il funzionamento della Società sono assicurati dai seguenti organi:

- Assemblea dei Soci;
- Organo amministrativo;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

Assemblea dei Soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dallo statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla loro approvazione.

Lo statuto della Società prevede come unica modalità di decisione quella assembleare.

Sono riservate per legge alla competenza dell'Assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;
- b) la determinazione del compenso di ciascuno degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale, ove non individuata come da precedente comma 2);
- c) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- d) la decisione di compiere operazioni che comportano una modificazione dell'oggetto sociale e/o una modifica dei diritti del socio;
- e) l'approvazione dei piani triennali e del budget annuale, i quali debbono essere approvati entro il 30 settembre di ciascun anno;
- f) l'assunzione di finanziamenti onerosi da terzi per importi superiori ad euro 5 milioni;
- g) l'acquisto e la cessione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in altre società e soggetti;
- h) l'emissione di obbligazioni ex art.2483 codice civile;
- i) l'eventuale nomina del Direttore Generale, su proposta dell'Organo Amministrativo;
- j) lo scioglimento anticipato della Società;
- k) la soppressione della clausola compromissoria di cui all'art.25;
- l) l'approvazione di acquisizioni immobiliari, mobiliari di qualunque genere finalizzate ad estendere il patrimonio della Società.

Organo amministrativo

All'Organo amministrativo sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione della Società, salvo quelli riservati all'Assemblea dei soci.

All'Organo amministrativo attualmente competono:

- a) assunzione di ogni misura ed iniziativa diretta ad attuare gli indirizzi generali fissati dall'Assemblea;
- b) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) l'organo è di norma (quindi anche in assenza di esplicito mandato) l'esecutore delle decisioni operative dell'Assemblea.

Organo di controllo

Sono doveri del Collegio:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto;
- b) vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo concreto funzionamento;
- d) assistere alle adunanze dell'assemblea.

Sono poteri del Collegio:



BRESCIA INFRASTRUTTURE

- a) procedere ad atti di ispezione e di controllo;
- b) chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- c) convocare l'Assemblea in caso di omissione o ingiustificato ritardo da parte degli amministratori.

Organo di revisione

La revisione legale, come previsto dallo Statuto societario, può essere affidata ad un revisore contabile o ad una società di revisione nominata dal Socio su proposta motivata del Collegio Sindacale

L'organo di revisione è incaricato del controllo contabile e:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti e seguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile possono chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.

2.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La Struttura Organizzativa Aziendale è la seguente:

- Area Audit e Informatica;
- Area Legale e Societaria;
- Direttore Operativo:
 - o Unità Organizzativa Segreteria di Direzione;
- Area Amministrazione e Appalti:
 - o Unità Organizzativa Finanza, Amministrazione e Controllo;
 - o Unità Organizzativa Appalti e Contratti;
- Area Servizi Tecnici:
 - o Unità Organizzativa Progettazione;
 - o Unità Organizzativa Direzione Lavori;
 - o Unità Organizzativa Patrimonio;
 - o Unità Organizzativa Facility;
 - o Unità Organizzativa Insurance e Risk management.


L'organo amministrativo determina nei dettagli il funzionigramma, provvedendo all'assegnazione degli uffici e alla definizione nel dettaglio delle mansioni.

Attualmente il sistema delle deleghe posto in essere dall'Organo amministrativo comprende la nomina di un dirigente, Direttore Operativo, munito di procura speciale notarile



BRESCIA INFRASTRUTTURE

2.5 FUNZIONIGRAMMA



2.6 SISTEMA DELEGHE E POTERI

Nell'attuale organizzazione aziendale si è operata una segregazione di deleghe sia verso l'esterno sia nel contesto organizzativo interno.

Precisamente per quanto concerne i rapporti esterni, sono state assegnate deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Dirigente.

Al Presidente competono:

- politiche afferenti la manutenzione straordinaria ed ordinaria della rete metropolitana, dei parcheggi e degli altri immobili di proprietà;
- definizione della macro e micro-struttura organizzativa della Società;
- pianificazione e formazione del personale;
- gestione del personale; selezione del personale; gestione stipendi e contributi;
- acquisti di lavori, forniture e servizi di valore tra i 200.001 € e i 1.000.000 € gestione dei relativi rapporti (ferme le deleghe attribuite al Direttore Operativo della Società, cui l'Amministratore delegato può sostituirsi in sua assenza);
- sicurezza, ambiente e igiene sul lavoro e di tutela della salute dei lavoratori;
- contratti di servizio con il Comune di Brescia ed altri contratti attivi per la Società;
- acquisti ed alienazioni immobiliari di valore compreso tra 100.000 € ed 2.000.000 € e gestione dei relativi rapporti;
- comunicazione sociale e rappresentanza istituzionale;
- rappresentanza legale



BRESCIA INFRASTRUTTURE

All'Amministratore Delegato:

- acquisti di lavori, forniture e servizi di valore inferiore ai 200.000 € e gestione dei relativi rapporti (ferme le deleghe attribuite al Direttore Operativo della Società, cui l'Amministratore delegato può sostituirsi in sua assenza);
- acquisti ed alienazioni immobiliari di valore inferiore a 100.000 € e gestione dei relativi rapporti;
- gestione dei rapporti attivi e passivi di affitto, noleggio e simili, entro l'importo di 500.000 €;
- programmazione di breve termine ed analisi dei flussi finanziari, gestione delle operazioni finanziarie e bancarie, rapporti e definizione delle condizioni delle operazioni bancarie di breve termine, entro l'importo di 1.000.000 €;
- rappresentanza legale in coerenza con le deleghe attribuite;

Il dirigente ha poi a sua volta poteri conferiti con atto notarile:

- acquisti di lavori, forniture e servizi di valore inferiore ai 40.000 € e gestione dei relativi rapporti;
- stipulare modificare e risolvere contratti relativi a beni immobili in genere inerenti, sia direttamente che indirettamente, all'attività sociale, di importo non superiore a 40.000 €; contratti relativi a beni immobili per durata non eccedente i nove anni; costituire diritti reali ed obbligatori fino a 40.000 €;
- espletare qualsivoglia pratica di contenuto urbanistico-edilizio, firmando fra l'altro dichiarazioni ed istanze; compiere qualunque operazione presso i pubblici registri, Enti, Istituti ed uffici pubblici e privati;
- provvedere autonomamente alla verifica e al controllo di tutte le attività intese a dare attuazione ed adempimento alle norme previste in materia di sicurezza ed igiene ambientale, nonché di tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo per quanto necessario in ragione delle attività di impresa;
- riveste anche il ruolo di Direttore Tecnico secondo quanto previsto dal DM 263/16.

Per quanto riguarda i procedimenti interni, in tema di affidamenti previsti dal DM 50/2016, si è operata una segregazione delle funzioni distinguendo le competenze circa la fase istruttoria e decisoria. La fase istruttoria viene quindi presa in carico dai Responsabili di Area o di Unità Organizzativa mentre la decisoria rimane al Presidente, Amministratore Delegato o Dirigente attuando quindi una segregazione delle funzioni.

La società ha adottato il software Archiflow per la gestione delle procedure aziendali. L'accesso alla piattaforma viene effettuato mediante credenziali personali, è possibile attribuire ruoli, funzionalità e privilegi di firma differenziati per ogni utente. La piattaforma permette di monitorare e gestire le fasi del processo e garantire il corretto flusso documentale dell'organizzazione. Tale software permette un'efficiente gestione del ciclo di vita dei singoli processi secondo i principi di segregazione delle fasi, doppia firma, archivio e tracciabilità dei documenti procedurali.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

2.7 RAPPORTI CON IL COMUNE

La Società ha come socio unico il Comune di Brescia ed opera nel rispetto degli indirizzi assegnati dal Comune; detti atti di indirizzo, lo statuto e gli atti di regolamentazione dei rapporti tra Ente e Società garantiscono il controllo, del primo sulla seconda, analogo a quello che esercita su un proprio ufficio. Ai sensi dell'art. 16 c.3 del D.lgs.175/16, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Brescia, il restante venti per cento di fatturato, che può essere rivolto anche a finalità diverse, è consentito solo a condizione che lo stesso permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

La Società adegua il proprio operato alle disposizioni del Regolamento dei Controlli che il Comune stesso ha adottato con riferimento alle società controllate.

La Società è infine responsabile del raggiungimento degli obiettivi gestionali che Comune di Brescia annualmente le affida sia di carattere generale che caratterizzanti l'attività societaria.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

CAPITOLO 3 ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 STRUTTURA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- a) adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati medesimi;
- b) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo di Vigilanza dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (**di seguito l'Organismo o ODV**).

L'affidamento di detti compiti all'Organismo e, ovviamente, l'effettivo ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" che dai soggetti sottoposti.

L'art. 7, co. 4, ribadisce che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, la verifica periodica del modello, evidentemente da parte dell'organismo a ciò deputato.

Da quanto sopra sinteticamente richiamato, si rileva l'importanza del ruolo dell'Organismo, nonché la complessità e l'onerosità dei compiti che esso deve svolgere, precisamente l'ODV è:

- a) Deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- b) Tenuto a curare l'aggiornamento di quest'ultimo;
- c) Munito di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Ricade sempre sull'ente, ai fini dell'esimente, l'onere di dimostrare che:

- a) è stato istituito un organismo di vigilanza indipendente e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- b) l'attività di controllo dell'ODV non ha patito omissioni o insufficienze.

3.2 INDIVIDUAZIONE, DURATA E REVOCA

L'Organismo è nominato con provvedimento motivato dell'Organo Amministrativo della Società e può essere collegiale e monocratico.

Brescia Infrastrutture sin dal 2012 ha optato per un Organismo monocratico alla luce delle ridotte dimensioni aziendali e della sua complessità organizzativa. Si è poi individuato un soggetto esterno alla realtà aziendale al fine di meglio garantire il rispetto dei requisiti di indipendenza ed autonomia in capo all'Organismo.

All'Organo Amministrativo compete la valutazione sull'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

L'ODV rimane in carica per tre anni, e fino alla nomina del successore indipendentemente dalla durata dell'Organo Amministrativo che lo ha nominato.

La revoca dell'Organismo avviene per delibera dell'Organo Amministrativo e del provvedimento vengono informati il Collegio Sindacale e l'Assemblea dei Soci e può avvenire per i seguenti motivi:

- a) grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- b) Sentenza di condanna ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) contro l'ente per il compimento di un reato-presupposto agevolato da una grave inerzia dell'Organo;
- c) Sentenza di condanna ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) contro il membro dell'Organismo per fatti connessi al suo incarico o incidenti sulla sua onorabilità;
- d) Provvedimenti di interdizione, inabilitazione, fallimento nei confronti del predetto;
- e) la mendace dichiarazione circa l'insussistenza di motivi di ineleggibilità;
- f) la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità presenti in sede di nomina e/o il sopraggiungere di un motivo di ineleggibilità.

3.3 REQUISITI ELEGGIBILITA'

L'impianto sistematico del d. lgs. 231/01 e le Linee guida indicano che l'Organismo deve essere in possesso delle seguenti caratteristiche:

- **Indipendenza:** l'Organismo non è legato da alcun vincolo gerarchico alle strutture operative e la sua attività non può essere sindacata da alcun organo aziendale. Tale requisito attiene ad una condizione di natura soggettiva, alla posizione dei componenti dell'Organo. Trattasi di persone che non si trovano in condizioni di conflitto di interessi con l'azienda, che non svolgono attività di consulenza ad essa, che si trovano in una posizione organizzativa adeguatamente elevata e non tale da configurarsi come dipendenti dagli organi esecutivi. Tale requisito, in capo ai singoli soggetti e di riflesso all'Organo, implica un'assoluta separatezza dagli organi di gestione a qualunque livello organizzativo essi siano riferiti;
- **Autonomia:** l'Organismo deve essere investito di effettivi poteri di ispezione e controllo, con relative possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti e che sia dotato di risorse adeguate con corrispondente capacità di spesa;
- **Professionalità:** l'ODV deve possedere le capacità, conoscenze e competenze professionali indispensabili allo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
- **Continuità di azione:** svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- **Onorabilità:** il requisito non è esplicitato nel d.lgs. 231 ma tale condizione è desumibile dall'ordinamento ove l'onorabilità è richiesta in capo ad amministratori e sindaci.

Le condizioni per essere nominato membro dell'ODV sono le seguenti:

- non essere mai stato condannato per alcuno dei reati previsti dal Decreto;
- non esercitare attività di amministrazione o essere membro del Collegio Sindacale da almeno tre anni;



BRESCIA INFRASTRUTTURE

- non intrattenere rapporti contrattuali dai quali possano derivare situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con Brescia Infrastrutture e/o con il Socio;
- non avere rapporti di parentela o affinità con gli amministratori, in modo da condizionarne l'effettivo giudizio;
- ogni altra causa di inidoneità, inclusa la malattia collegata all'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi e quindi l'impossibilità dell'effettivo controllo.

3.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nel dettaglio, le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi:

- a) vigilanza sull'**effettività** del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- b) disamina in merito all'**adeguatezza** del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- c) analisi circa il **mantenimento** nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- d) cura del necessario **aggiornamento** in senso dinamico del modello. Nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati: analisi del Codice e linee guida ex D.lgs. n. 231/01 e presentazione di **proposte di adeguamento** del modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale;
- e) **follow-up**, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

3.5 POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione e di gestione adottato dall'impresa e per curarne il relativo aggiornamento, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.

A tal fine esso può disporre, in qualsiasi momento, al fine di verificare il corretto funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'impresa, a:

- a) atti di ispezione;
- b) atti di controllo;
- c) accesso ad atti aziendali riservati e non;
- d) accesso ad informazioni o dati;
- e) accesso a procedure;
- f) accesso a dati contabili;
- g) accesso ad ogni altro dato, atto o informazione ritenuti utili.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

Si precisa che chiunque collabori e/o contribuisca all'espletamento della missione assegnata all'Organismo (come delineata nel decreto 231) deve essere in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità richiesti ai componenti dell'Organismo. Nel caso l'organismo si avvalga di figure interne e/o esterne, esso è responsabile in via esclusiva della vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello e della cura del suo aggiornamento.

3.6 COMUNICAZIONI

Da parte dell'organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce all'Organo Amministrativo e al Collego Sindacale in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

L'Organismo di Vigilanza predisponde:

- un rapporto almeno semestrale con evidenza dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
- la segnalazione immediata relativa ad eventuali novità introdotte in merito alla responsabilità amministrativa degli enti;
- la segnalazione immediata relativa a gravi lacune nelle procedure adottate;
- eventuali suggerimenti relativi al Modello Organizzativo;
- la segnalazione immediata relativa a gravi violazioni individuate durante lo svolgimento delle verifiche;
- l'adozione delle necessarie sanzioni per violazioni del modello.

Gli Organi Societari hanno la facoltà di chiedere la convocazione dell'Organismo per qualsiasi esigenza; del pari, l'Organismo può chiedere, anche al di fuori dei canali di comunicazione formali, di riferire agli Organi societari per tutto ciò che riguardi il Modello.

Verso l'organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni (indirizzo di posta elettronica odv@bresciainfrastrutture.it, da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e Partners commerciali e finanziari in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001.

La struttura aziendale, nelle persone dei responsabili, è tenuta a riferire all'Organismo:

- Varianti del contesto interno e/o esterno, rilevanti per l'efficacia del Modello;
- Introduzioni, eliminazioni, modifiche di processi sensibili;
- Certificazioni di sistemi di gestione di processi sensibili;
- Report di formazione relativi al Modello;
- Comportamenti ed atti che potrebbero essere in contrasto con il Modello.

L'Organismo deve essere immediatamente informato con comunicazione via posta ordinaria, via web o in qualsiasi altro modo idoneo relativamente a:

- comportamenti ed atti che potrebbero essere in contrasto con il Modello;



BRESCIA INFRASTRUTTURE

- provvedimenti e/o notizie provenienti dalla magistratura, da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati riguardanti la responsabilità della Società;
- Il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla società ed ogni modifica;
- Ogni mutamento significativo dell'organizzazione e della *governance*.

ODV e Responsabile Prevenzione Corruzione

L'ODV e il Responsabile Prevenzione Corruzione cooperano mediante flussi informativi e riunioni periodiche, al fine di presidiare al meglio le aree e i processi a rischio di corruzione previste nel PTPC e nel presente Modello.

3.7 MODALITA' OPERATIVE DELL'ORGANISMO

Nel caso di ricezione di segnalazioni, l'Organismo:

- provvederà a un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione;
- agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione;
- assicurerà la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge;
- in caso di accertata violazione del Codice Etico e di comportamento, riporterà la segnalazione e gli eventuali suggerimenti ritenuti necessari al vertice aziendale o alle funzioni interessate, secondo la gravità delle violazioni. Gli enti preposti definiranno i provvedimenti da adottare secondo le normative in vigore e secondo il sistema disciplinare adottato dalla Società, ne cureranno l'attuazione e riferiranno l'esito all'Organismo preposto al monitoraggio del Codice Etico di comportamento.

Per reati compiuti da soggetti apicali si prevede quanto segue:

- alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, l'Organismo di Vigilanza informa l'Organo Amministrativo, ed il Collegio Sindacale. L'Organo Amministrativo, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni.
- alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l'Organo Amministrativo. Il Collegio Sindacale procede agli accertamenti necessari e assume, sentito l'Organo Amministrativo, i provvedimenti opportuni.

In entrambe le ipotesi sopra considerate, qualora la violazione accertata sia di particolare gravità, l'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale possono decidere di informare l'Assemblea dei soci.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

3.8 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, reportistica previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo.

All'archivio cartaceo/informatico hanno facoltà di accedere i membri dell'Organo Amministrativo, i membri del Collegio Sindacale, i componenti dell'Organismo di Vigilanza e coloro che siano specificamente autorizzati dal Presidente dell'Organismo, salve le disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

3.9 WHISTLEBLOWER

Il *whistleblowing* è compreso tra le azioni e le misure per la prevenzione della corruzione ed è previsto nel PTPC. L'istituto viene utilizzato per effettuare una segnalazione nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione, esso consiste in una segnalazione di un illecito da parte di un dipendente pubblico conosciute in relazione al rapporto di lavoro.

Con l'entrata in vigore della L. 179/2017 è stato aggiunto il comma 2bis all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, estendendo tale azione anche nel settore privatistico.

Il *whistleblower* è una misura che agevola i dipendenti a denunciare anche le violazioni del Modello ex d.lgs 231/01.

Tali segnalazioni possono essere inviate all'Organismo di Vigilanza, che dovrà gestirle secondo le proprie modalità operative, tutelando la posizione del segnalante e garantendone anonimato e non discriminazione.

Brescia Infrastrutture con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.01.2018 si è dotata del "Regolamento per la gestione di segnalazioni di illeciti e misure a tutela del segnalante (*whistleblower*)" che costituisce parte integrante del presente Modello ed del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

3.10 FUNZIONI DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

La Delibera ANAC n. 1134/17 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" all'art. 3.1.2. prevede ha previsto che: "La definizione dei nuovi compiti di controllo degli OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza induce a ritenere che, anche nelle società, occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni. A tal fine, ad avviso dell'Autorità, ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di vigilanza (OdV), i cui riferimenti devono essere indicati chiaramente nel sito web all'interno della sezione "Società Trasparente".

Preso atto dell'indicazioni fornite da ANAC, Brescia Infrastrutture, con delibera dell'Organo Amministrativo, ha attribuito all'Organismo di Vigilanza i compiti relativi all'OIV e ha provveduto a darne evidenza mediante pubblicazione nella sezione "Società Trasparente" del sito web.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

CAPITOLO 4

IL MODELLO DI 231 DI BRESCIA INFRASTRUTTURE

4.1 PREMESSA

Brescia Infrastrutture è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione dell'impresa, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di prevenzione della commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d'affari.

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per un adeguamento del proprio sistema organizzativo, gestionale e di controllo, Brescia Infrastrutture ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

4.2 STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il presente documento descrive il Modello adottato a prevenzione dei rischi di reato di cui al D.lgs 231/01, è articolato in una Parte Generale e in una Parte Speciale.

La Parte Generale descrive brevemente la disciplina del Decreto, illustra il contesto societario e di *governance*, tratta i punti fondamentali del funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, riporta la valutazione del rischio e descrive il Modello stesso, infine fa riferimento al sistema sanzionatorio e alla formazione.

La Parte Speciale analizza i singoli reati previsti dal d.lgs 231/01, riporta le procedure e i protocolli finalizzati a evitare il rischio di reato, posti in essere dai lavoratori, nell'interesse o a vantaggio della Società.

4.3 MODIFICHE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di contribuire all'aggiornamento del Modello, l'approvazione del Modello e di ogni successiva modifica compete all'Organo Amministrativo, che approva mediante deliberazione. Il modello verrà modificato qualora vi sia esigenza di aggiornare il catalogo dei reati, a seguito di mutamenti organizzati o dell'attività aziendale, per qualsiasi vicenda relativa alle regole e alle procedure aziendali.

4.4 METODOLOGIA ADOTTATA PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Per la predisposizione del Modello, seguendo anche quanto individuato nelle Linee Guida di Confindustria, è stato adottato il seguente iter operativo:

- I Disamina dei contenuti del d.lgs. 231/01 e raccolta della documentazione aziendale rilevante;



BRESCIA INFRASTRUTTURE

- II mappatura delle aree/processi a rischio di reato, analizzando l'assetto organizzativo societario, il sistema autorizzativo in essere e svolgendo interviste ai Responsabili di Area e di Unità Organizzativa;
- III valutazione dell'adeguatezza dei presidi già esistenti della Società nelle sue varie componenti);
- IV promozione dell'adozione di protocolli integrativi nei casi di inadeguatezza.

Nel seguito è descritta la metodologia utilizzata per la definizione di un Modello rispondente alle esigenze di legge.

4.5 MAPPA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO

I Fase: raccolta e analisi della documentazione rilevante

In questa fase sono state raccolte la documentazione e le informazioni utili alla definizione delle attività svolte dalla Società e del suo assetto organizzativo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo è stata analizzata la seguente documentazione:

- Statuto;
- Organigramma e funzionigramma
- Regolamenti e Procedure formalizzate;
- Sistema di deleghe e poteri;
- Elementi relativi al sistema sanzionatorio previsti dal CCNL;
- Codice Etico e di Comportamento;
- Modello Organizzativo e protocolli precedentemente adottati;
- Bilanci;
- Contratti significativi;
- Altra documentazione.

II Fase: *risk assessment* (Valutazione del Rischio)

L'analisi del rischio è stata svolta attraverso una serie di interviste ai Responsabili di Area/U.O.. Sono state analizzate dettagliatamente tutte le aree aziendali e per ciascuna di esse sono stati individuati i processi/attività nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati previsti da D.lgs 231/01.

Le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi reati ai sensi del Decreto sono:

- Direzione operativa;
- Area audit e informatica;
- Area amministrazione e appalti;
- Area legale e societaria;
- Area servizi tecnici.

I processi individuati a rischio di reato sono i seguenti:

- richiesta e gestione di finanziamenti ed erogazioni pubbliche;



BRESCIA INFRASTRUTTURE

- gestione procedure di appalti per lavori, servizi e forniture;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- pianificazione investimenti;
- partecipazioni a gare attive;
- gestione contabilità e bilancio;
- rimborsi spese e anticipi ai dipendenti;
- gestione di adempimenti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- gestione delle consulenze e degli incarichi professionali;
- bandi di selezione e assunzione del personale;
- gestione sistema informativo;
- tutela salute e sicurezza sul lavoro (sede e cantiere);
- adempimenti in materia ambientale relativi a lavori e cantieri.

4.6 VALUTAZIONE DEL RISCHIO E REATI ESCLUSI

Il rischio di reato è stato valutato sulla base della probabilità di accadimento, sui presidi già esistenti e sull'impatto sulla società.

Nel procedere all'individuazione dei rischi di reato, considerando l'assetto organizzativo e l'attività di Brescia Infrastrutture, non assumono rilevanza i reati indicati nel presente paragrafo. Tali reati si sostanziano in condotte del tutto estranee ai processi gestiti dalla Società. Si è ritenuto che la specifica attività svolta da Brescia Infrastrutture non presenti alcun profilo di rischio tale da rendere fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. Si è pertanto stimato esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico e di Comportamento.

Non si ritengono applicabili a Brescia Infrastrutture i seguenti reati:

- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*-1);
- reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*-1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*);
- reati di abuso di mercato (art. 25 *sexies*);
- ricettazione (648 c.p.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cc);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis cc);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 cc);
- aggio (2637 cc);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (2638 cc);
- Reati transnazionali;
- Reati in materia di diritto d'autore, relativamente agli art. 171 *ter*, 171 *septies*, 171 *octies*.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

- Reati ambientali, relativamente agli articoli richiamati previsti dalla L. 50/92, dal D.Lgs. 202/2007, dalla L.549/93, l'art. 452-*sexies* c.p., l'art. 727 – *bis* c.p., art. 137 D.L. 152/2006, art.260 – *bis* D.L. 152/2006, le sanzioni di cui all'art., 279 D.L. 152/2006 e l'art. 258 D.L. 152/16.

Di seguito le motivazioni che hanno portato allo stralcio di questi reati dalla parte speciale:

- Per quanto riguarda gli illeciti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (art 25 *bis*) si evidenzia che tali fattispecie individuano condotte estranee alle attività di Brescia Infrastrutture.
- Per quanto concerne i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*-1), si osserva che sono relativi ad attività commerciali e produttive non esercitate da Brescia Infrastrutture.
- Per i reati indicati agli artt. 25 *quater*, *quater*-1 e *quinquies*, il rispetto delle prescrizioni di legge garantisce che la Società abbia rapporti con soggetti dotati di particolari requisiti di moralità. Le fattispecie di reato descrivono condotte che non riguardano nessuna attività di Brescia Infrastrutture.
- Per l'attività di Brescia Infrastrutture non risulta applicabile il reato di ricettazione.
- Per quanto concerne i reati di abuso di mercato (art. 25 *sexies*), false comunicazioni sociali delle società quotate /art. 2622 cc), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art 2629 bis cc), si osserva che Brescia Infrastrutture non è una società quotata e che fra le attività strumentali alla realizzazione del suo oggetto sociale non rientrano le operazioni sui mercati finanziari.
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori 2633 cc, tale reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori, non essendo Brescia Infrastrutture in liquidazione tale reato non è applicabile
- Aggiotaggio (2637 cc) non è applicabile in quanto Brescia Infrastrutture non è quotata e non è ammessa alle negoziazioni in un mercato regolamentato.
- Reato di Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (2638 cc) è un reato di mera condotta che si consuma nel momento in cui viene celata all'organo di vigilanza la realtà economica, patrimoniale e finanziaria dei soggetti sottoposti al controllo. Brescia Infrastrutture non è soggetta alle autorità di vigilanza previste nell'articolo;
- I reati a rilevanza transnazionale non appaiono verosimilmente ipotizzabili per la Società in quanto la fattispecie non è realizzabile da soggetti appartenenti a Brescia Infrastrutture.
- I reati in violazione di diritto d'autore previsti agli artt. 171 *ter*, 171 *septies*, 171 *octies*, non risultano applicabili a Brescia Infrastrutture in quanto le fattispecie descritte sono incompatibili con l'attività della società.
- Non si ritengono applicabili i reati ambientali previsti dalla L. 50/92, in quanto le fattispecie di carattere commerciale non si possono concretizzare nell'attività di Brescia Infrastrutture. I reati previsti dal D.Lgs. 202/2007 riguardanti l'inquinamento prodotto dalle navi non si applicano a Brescia Infrastrutture in quanto la fattispecie è incompatibile con l'attività della società.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

- Non si ritengono applicabili i reati ambientali previsti dalla L.549/93 riguardanti la violazione delle disposizioni di legge previste in tema di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico, in quanto Brescia Infrastrutture non svolge attività che potrebbero anche astrattamente realizzare la fattispecie in questione.
- Non si ritiene applicabile il reato "*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*" Art. 452-*sexies* c.p. in quanto l'attività di Brescia Infrastrutture non è compatibile con materiale ad alta radioattività.
- Non si ritiene applicabile il reato "*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*" Art. 727 – bis c.p. in quanto incompatibile con l'attività di Brescia Infrastrutture.
- Non si ritiene applicabile il reato di "*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*" art. 137 D.L. 152/2006 in quanto la fattispecie indicata è incompatibile con l'attività di Brescia Infrastrutture.
- Non si ritiene applicabile il reato ex art.260 – *bis* D.L. 152/2006, riguardante l'omissione degli adempimenti relativi al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) in quanto Brescia Infrastrutture non è iscritta a tale sistema.
- Non si ritengono applicabili le sanzioni di cui all'art., 279 D.L. 152/2006 in quanto Brescia Infrastrutture non esercita attività che prevedono emissioni o che comunque potrebbero portare ad una modificazione dell'aria.
- Non si ritiene applicabile il reato di "*Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*" ex art. 258 D.L. 152/16 poiché per il ruolo di stazione appaltante e di direzione lavori, la società non è produttrice di rifiuti. Dato il ruolo e come "*best practice*", la società ha cura di vigilare che l'impresa esecutrice, soggetto proprio della fattispecie di reato in questione, adempia agli obblighi legati alla comunicazione e tenuta dei formulari.

4.7 **PROTOCOLLI ESISTENTI**

Tutte le attività di Brescia Infrastrutture devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e principi indicati nel Codice Etico, nel PTPC ed al sistema organizzativo della Società. Il funzionamento e i processi della società seguono principi di: tracciabilità degli atti, oggettivazione del processo decisionale, segregazione delle fasi procedurali.

a) Nella definizione del Modello si è tenuto conto degli strumenti di governo dell'organizzazione della Società che ne regolamentano il funzionamento essenziale tra cui:

- Statuto: fornisce indicazioni per il corretto svolgimento dell'attività di gestione di Brescia Infrastrutture;
- Codice Etico e di Comportamento: adottato su base volontaria dalla Società. Esso stabilisce l'insieme delle regole di carattere generale che tutti i soggetti, interni ed esterni, devono rispettare;
- Policy Anticorruzione: in linea con le *best practice* di riferimento integra i controlli e i principi previsti dal Modello, individuando procedure volte a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi attivi e passivi;



BRESCIA INFRASTRUTTURE

- Sistema di deleghe e poteri: stabilisce in capo a soggetti diversi i poteri per rappresentare o impegnare la società, prevedendo inoltre la ripartizione dei poteri autorizzativi di firma e di spesa;
- Procedura Comunicazione e Formazione del personale;
- Sistema di prevenzione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs 81/08.

b) Brescia Infrastrutture, relativamente alle aree a rischio, si è dotata di regolamenti disciplinanti le seguenti procedure aziendali:

- Procedura acquisti e Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi;
- Regolamento fornitori;
- Procedura Risk management;
- Procedura Audit;
- Regolamento per la disciplina dell'accesso all'impiego e delle modalità di reclutamento del personale;
- Regolamento della gestione del Fondo Cassa Aziendale
- Procedura Fidejussioni;
- Regolamento per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione a soggetti esterni;
- Regolamento per la gestione di segnalazioni di illeciti e misure a tutela del segnalante (*whistleblowing*);
- Regolamento per l'utilizzo dei beni aziendali;
- Regolamento Concessione contributi;
- Regolamento per le spese di missione e per le attività espletate fuori dall'ordinaria sede di servizio.

c) I principi generali posti alla base dell'attività di controllo sono:

- Ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
- Nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo;

La responsabilità circa il corretto adempimento dei meccanismi di controllo è svolta dalle singole unità operative sui processi posti in essere. I Responsabili di ciascun processo devono monitorare le attività affinché le attività si svolgano in maniera corretta.

I documenti riguardanti le attività dell'area a rischio devono essere archiviati e conservati a cura del Responsabile dell'unità organizzativa interessata o del soggetto delegato con modalità tali da non consentire l'accesso e la modifica da parte di terzi non autorizzati. Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 33/13 in materia di trasparenza amministrativa è prevista la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni mediante accesso civico. La Società con apposito documento ha regolato le modalità di funzionamento di tale istituto (Regolamento per l'accesso civico).



4.8 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Brescia Infrastrutture intende svolgere il proprio operato secondo principi etici diretti a guidare il proprio personale e tutti coloro che operano in nome e/o per conto della Società al corretto comportamento e alla giusta condotta nella loro vita aziendale e nei confronti di tutti gli interlocutori. Il Codice Etico e di Comportamento è l'elemento essenziale del sistema di controllo interno, ha carattere generale ed è il documento ufficiale della Società che consacra l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità di tutti i portatori di interessi interni ed esterni e delle persone fisiche legate da un rapporto funzionale alla Società.

L'adozione del Codice Etico, oltre a costituire un obbligo di Legge, rappresenta una delle principali azioni e misure di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione e, in quanto tale, è parte essenziale del piano triennale per la prevenzione della corruzione.

I principi di comportamento richiamati nel Codice Etico richiamano prescrizioni idonee a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati commessi a vantaggio o nell'interesse della Società. Tale documento è quindi parte integrante del presente Modello.

L'ultimo aggiornamento del Codice Etico è stato approvato dall'Amministratore Unico in data 15.12.2016.

Il Codice Etico viene distribuito a tutto il personale ed è comunicato all'esterno dell'Azienda attraverso la pubblicazione della sezione Società Trasparente sul sito ufficiale della società.

4.9 MISURE PREVISTE NEL PTPC IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E MISURE PREVISTE NEL PTTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Brescia Infrastrutture ha adottato nel PTPC e nel PTTI misure di prevenzione nelle rispettive materie, individuate in:

- Accesso civico
- Pubblicazione delle informazioni in materia di affidamento di contratti pubblici
- Codice etico
- Procedure e regolamenti aziendali
- Controllo del Comune di Brescia
- Disciplina in materia di inconfiribilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs 39/13

In materia di anticorruzione si evidenziano presidi specifici:

- Distinzione delle competenze
- Attività successiva alla cessazione di lavoro dei dipendenti
- Controlli sui precedenti penali ai fini dell'attribuzione di incarichi e dell'assegnazione di uffici
- Formazione
- *Whistleblower*
- Conflitto di interesse
- Verifiche afferenti attività ed incarichi extra-istituzionali



BRESCIA INFRASTRUTTURE

Tali misure sono da integrarsi nelle misure già esistenti in Brescia Infrastrutture a presidio del Modello.



CAPITOLO 5 SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, letto b) del d.lgs. 231/2001 stabiliscono (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme dalla legge e dalle previsioni del Modello, realizzato nell'interesse o nel vantaggio della stessa e compiuto da soggetti incardinati nella struttura aziendali o da soggetti legati ad essa in virtù di un vincolo di collaborazione.

L'applicazione del sistema disciplinare presuppone la semplice violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello e delle norme aziendali (Codice etico e Regolamenti) richiamati dal Modello. Inoltre, la procedura disciplinare verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del processo penale eventualmente avviato dall'Autorità giudiziaria competente.

5.2 DESTINATARI

I destinatari del sistema disciplinare sono i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori e i sindaci della società, nonché i collaboratori e i soggetti terzi che operano per conto della società (consulenti e fornitori).

Per quanto riguarda i **lavoratori** sottoposti all'altrui direzione e, in particolare, i dipendenti, lavoratori subordinati, della Società, si richiama il sistema disciplinare regolato dal R.D. n. 148/31 All. A, artt 37 e ss., normativa di riferimento per il sistema sanzionatorio del CCNL delle imprese gestenti servizi di trasporto pubblico locale¹.

Per quanto riguarda i **lavoratori parasubordinati** essi sono messi a conoscenza delle regole aziendali (codice etico e procedure a loro applicabili) il cui mancato rispetto determina l'irrogazione di una "sanzione disciplinare". Tali soggetti vengono sottoposti al sistema disciplinare previsto per i lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda i **soggetti esterni**, nelle determinazioni di affidamento di incarichi a collaboratori esterni è presente una clausola contrattuale che prevede la risoluzione del rapporto qualora l'affidatario non rispetti le disposizioni di cui al D.lgs 231/01 e ss. mm. ii. e non dichiari di essere stato coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato d.lgs.. Inoltre, l'affidatario deve astenersi da qualsiasi comportamento che sia

¹ L'art. 12-quinquies del D.L. 50/2017 afferma: *Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.* Il decreto legge è stato convertito in Legge il 21 giugno 2017, in attesa di un aggiornamento normativo e per evitare una lacuna, viene ritenuto valido il Titolo VI del R. D. 148/31 ai fini del sistema disciplinare del presente Modello.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reati previste dal citato d.lgs. a prescindere dal loro effettivo verificarsi in concreto.

La realizzazione da parte dell'affidatario di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del d.lgs 231/01, del quale in qualunque modo la Società sia venuta a conoscenza, costituisce causa di risoluzione del Contratto. In aggiunta al diritto di risolvere il contratto, la Società ha altresì il diritto di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Sono altresì soggetti al sistema sanzionatorio i **dirigenti, gli amministratori ed i sindaci**.

5.3 VIOLAZIONE DEL MODELLO

A titolo meramente esemplificativo, costituisce violazione del Modello:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello che:
 - espongano la società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni;
 - siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati;
 - siano tali da determinare l'applicazione a carico della società di sanzioni previste.
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico;
- la violazione di norme aziendali richiamate nel Modello;

L'Organismo di Vigilanza, attraverso la propria autonoma attività ispettiva ovvero dietro segnalazione proveniente da soggetti terzi interni o esterni (anche mediante *whistleblowing*), verifica se si sono verificate violazioni del Modello e la fondatezza delle segnalazioni. Successivamente l'Organismo segnalerà l'infrazione all'organo competente per l'irrogazione della sanzione.

Nell'irrogazione di ogni sanzione disciplinare è necessario garantire al soggetto la possibilità di presentare delle proprie difese, secondo il principio di contraddittorio.

Bisogna tenere conto del principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione. Si terrà conto di eventuali circostanze attenuanti o aggravanti (ed es. recidiva) la gravità e l'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento; il concorso nella violazione da parte di più lavoratori; il comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari nell'ambito del periodo previsto contrattualmente.

5.4 MISURE NEL CONFRONTO DEI DIPENDENTI NON DIRIGENTI

Con particolare riguardo ai lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare deve rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art. 7 della L. 300/70 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda le forme di esercizio del potere



BRESCIA INFRASTRUTTURE

sanzionatorio. Inoltre vengono rispettate le norme del codice civile in materia di mansioni, sanzioni disciplinari e recesso.

Le sanzioni previste sono:

- a) rimprovero verbale o scritto;
- b) multa, sino al valore equivalente alle quattro ore della retribuzione base;
- c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un massimo di 10 giorni;
- d) licenziamento con preavviso e con indennità;
- e) licenziamento senza preavviso e con indennità.

Il mancato rispetto e/o la violazione del Modello organizzativo, del codice etico e delle procedure aziendali ad opera di lavoratori dipendenti della Società, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. (diligenza del prestatore di lavoro) ed illecito disciplinare.

Alla notizia di una violazione del Modello, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze stabilita dal CCNL di riferimento vigente.

Nell'irrogazione delle sanzioni sarà rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione e si terrà conto di eventuali circostanze attenuanti la gravità del comportamento.

La gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

5.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

La violazione, da parte di dirigenti, del Modello, delle procedure interne e del Codice etico, costituisce inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex articolo 2104 c.c. (diligenza del prestatore di lavoro).

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure e regole previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nei confronti dei responsabili saranno applicabili le seguenti sanzioni:

- a) in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel richiamo scritto all'osservanza del Modello. Inoltre, può essere disposta la revoca di procure e deleghe;
- b) in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- c) laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

Posto che, diversamente da quanto previsto per gli altri dipendenti, il contratto non prevede sanzioni specifiche per i Dirigenti, è l'Organo Amministrativo o, in caso di conflitto d'interesse e nelle ipotesi più gravi, l'Assemblea, ad assumere i provvedimenti ritenuti più opportuni.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

L'irrogazione della sanzione è di competenza dell'Organo Amministrativo o, nei casi sopra descritti, dell'Assemblea.

L'Organismo di Vigilanza deve dare immediata comunicazione della violazione al C.d.A., o all'Assemblea in caso di conflitto di interessi. L'organo competente assumerà in contraddittorio con l'interessato quanto contestato e nell'eventualità in cui riscontri la violazione procederà con l'irrogazione della sanzione più opportuna, rispettando i principi di proporzionalità ed adeguatezza. Nei casi più gravi, qualora la violazione sia tale da ledere il rapporto di fiducia con la società. Il C.d.A. può revocare la carica al soggetto.

5.6 MISURE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI

In caso di violazione del Modello da parte di un membro dell'Organo amministrativo, di un membro del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, l'Organismo di Vigilanza informa l'Organo Amministrativo, il Collegio Sindacale e l'assemblea dei soci. Quest'ultima provvederà ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge. In caso di inadempimenti rilevanti, viene meno il rapporto fiduciario tra soggetti apicali e soci e la sanzione consisterà nella revoca dall'incarico.

5.7 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI E TERZI

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale di lavoro, in violazione delle previsioni del Codice Etico e delle procedure interne, può determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole inserite nelle lettere di incarico la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale. L'irrogazione della sanzione è di competenza dell'Organo Amministrativo.



CAPITOLO 6

COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

6.1 FORMAZIONE

Il contenuto del D. Lgs 231/01 e del Modello di Organizzazione Gestione e controllo costituisce oggetto di formazione per tutti i nuovi assunti.

Attraverso la pianificazione di riunioni informative, corsi di formazione e seminari sono resi consapevoli tutti i dipendenti sia dei contenuti del Modello che dei rischi specifici legati alla loro attività.

L'evidenza dello svolgimento delle attività formative specifiche si evince dalle schede personali dei dipendenti e dai verbali di formazione in caso questa sia svolta *in house*.

In fase di prima adozione e di modifiche al modello è prevista, pianificata e svolta formazione per tutti i livelli dell'organizzazione.

Nel caso di impiego di lavoratori interinali, stagisti e tirocinanti, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione illustra le regole specifiche relative all'applicazione del Modello documentando nei verbali di riunione tale tipo di attività.

La formazione relativa al D.lgs 231/01 e al Modello Organizzativo è pianificata e strutturata unitamente alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza attraverso l'approvazione annuale del Piano di formazione.

6.2 COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE INTERNA

Il Modello è comunicato formalmente a ciascun componente degli organi sociali.

La parte generale del Modello è pubblicata nella "*Sezione Trasparenza*" del sito web. La versione completa del modello è pubblicata sulla rete intranet aziendale ed è disponibile copia cartacea del documento laddove non sia possibile l'accesso al sistema informativo.

6.3 COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO

Il Modello Organizzativo è portato a conoscenza verso l'esterno, in particolare di tutti coloro con il quale la Società intrattiene relazioni commerciali e finanziarie, attraverso la sua pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web.

L'impegno al rispetto dei principi di riferimento del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con la Società dovrà essere previsto da apposita clausola del relativo contratto che formerà oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.

La Società valuterà altresì le opportune ed ulteriori modalità di comunicazione dei principi di riferimento del Modello al mercato.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

MODELLO 231

PARTE SPECIALE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10/12/2018



BRESCIA INFRASTRUTTURE

CAPITOLO 1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25 DEL DECRETO).....	4
1.1 TIPOLOGIA DEI REATI	4
1.2 FATTISPECIE DI REATO EX ART. 24.....	4
1.2.1 APPLICABILITÀ.....	5
1.2.2 AREE E PROCESSI SENSIBILI.....	5
1.2.3 PROTOCOLLI	5
1.3 FATTISPECIE DI REATO EX ART. 25.....	5
1.3.1 APPLICABILITÀ.....	7
1.3.2 AREE E PROCESSI SENSIBILI.....	7
1.3.3 PROTOCOLLI.....	7
1.4 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	8
CAPITOLO 2 REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL DECRETO).....	9
2.1 TIPOLOGIA DEI REATI	9
2.2 REATI DI FALSITÀ IN DOCUMENTI, COMUNICAZIONI, PROSPETTI.....	9
2.2.1 APPLICABILITÀ.....	10
2.2.2 AREE SENSIBILI.....	10
2.2.3 PROTOCOLLI	10
2.3 REATI RELATIVI AL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ.....	11
2.3.1 APPLICABILITÀ.....	11
2.3.2 AREE E PROCESSI SENSIBILI.....	11
2.3.3 PROTOCOLLI	11
2.4 ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA 2636 CC	11
2.4.1 APPLICABILITÀ.....	12
2.4.2 AREE E PROCESSI SENSIBILI.....	12
2.4.3 PROTOCOLLI	12
2.5 REATI RELATIVI AL CAPITALE SOCIALE	12
2.5.1 APPLICABILITÀ.....	13
2.5.2 AREE SENSIBILI.....	13
2.5.3 PROTOCOLLI	13
2.6 REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	13
2.6.1 APPLICABILITÀ.....	13
2.6.2 AREE E PROCESSI SENSIBILI.....	14
2.6.3 PROTOCOLLI	14
CAPITOLO 3 REATI INFORMATICI (ART. 24-BIS DEL DECRETO) E REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL DECRETO).....	15
3.1 PREMESA.....	15
3.2.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI	15
3.2.2 APPLICABILITÀ.....	16
3.2.3 AREE E PROCESSI SENSIBILI.....	17
3.2.4 PROTOCOLLI	17
3.3.1 LE TIPOLOGIE DI DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	18
3.3.2 APPLICABILITÀ.....	18
3.3.3 AREE E PROCESSI SENSIBILI.....	18
3.3.4 PROTOCOLLI	18
CAPITOLO 4 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER DEL DECRETO).....	19
4.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI.....	19
4.1 APPLICABILITÀ.....	21
4.2 AREE E PROCESSI SENSIBILI.....	21
4.3 PROTOCOLLI	21
CAPITOLO 5 REATI DI RICETTAZIONE RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 OCTIES).....	23
5.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI	23



BRESCIA INFRASTRUTTURE

5.2	APPLICABILITÀ	23
5.3	AREE E PROCESSI SENSIBILI	24
5.4	PROTOCOLLI	24
CAPITOLO 6 REATI DI VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO)		25
6.1	LA TIPOLOGIA DEI REATI	25
6.2	APPLICABILITÀ	25
6.3	AREE E PROCESSI SENSIBILI	26
6.4	PROTOCOLLI	26
CAPITOLO 7 I REATI AMBIENTALI (ART.25 UNDECIES DEL DECRETO)		28
7.1	LA TIPOLOGIA DEI REATI	28
7.2	APPLICABILITÀ	29
7.3	AREE E PROCESSI SENSIBILI	30
7.4	PROTOCOLLI	31
CAPITOLO 8 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART.25 DECIES DEL DECRETO)		33
8.1	TIPOLOGIA DEI REATI	33
8.2	APPLICABILITÀ	33
8.3	AREE SENSIBILI	33
8.4	PROTOCOLLI	33
CAPITOLO 9 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART.25 DUODECIES DEL DECRETO)		344
9.1	TIPOLOGIE DI REATO	34
9.2	APPLICABILITÀ	34
9.3	AREE E PROCESSI SENSIBILI	34
9.4	PROTOCOLLI	34
CAPITOLO 10 RAZZISMO E XENOFOBIA (ART.25 TERDECIES DEL DECRETO)		35
10.1	TIPOLOGIE DI REATO	35
10.2	APPLICABILITÀ	35
10.3	PROTOCOLLI	35



BRESCIA INFRASTRUTTURE

CAPITOLO 1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 24 e 25 del Decreto)

1.1 TIPOLOGIA DEI REATI

In questo capitolo vengono analizzate le fattispecie di reato ex artt. 24 e 25 del Decreto.
I paragrafi 1.1.1 e seguenti sono relativi all'art. 24, i paragrafi 1.2.1 sono relativi all'art. 25.

1.2 FATTISPECIE DI REATO EX ART. 24

Malversazione in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316 bis cod. pen.)	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalla Comunità europea, contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di un Ente pubblico (art. 316 ter cod. pen.)	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito
Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, Il comma, n. 1, cod. pen.)	Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; 2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.)	La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee
Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (640 ter cod. pen.)	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante



BRESCIA INFRASTRUTTURE

1.2.1 Applicabilità

Il principale cliente della società è il Comune di Brescia, i relativi flussi finanziari in entrata quindi provengono prevalentemente da denaro pubblico, ciò comporta che la probabilità di commissione di tali reati sia alta.

Si ritiene opportuno specificare in questa sede che Brescia Infrastrutture è una società in house del Comune di Brescia e per tale configurazione, la società è soggetta ad obblighi stringenti in materia di trasparenza.

Per il reato "*Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (640 ter cod. pen.)*" si richiamano i presidi previsti per i reati informatici di cui al capitolo 3.

1.2.2 Aree e processi sensibili

Tale reato si potrebbe verificare nei rapporti con il Comune di Brescia, relativamente agli incarichi che vengono commissionati dal Comune di Brescia, con particolare riguardo alla gestione dei flussi finanziari in entrata proveniente dal Comune.

Può anche verificarsi qualora la società richieda finanziamenti provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni o partecipi a bandi pubblici finalizzati all'erogazione di contributi.

1.2.3 Protocolli

- a) la Società è soggetta ad obblighi stringenti in materia di comunicazione (verso il comune) e di trasparenza, soprattutto per quanto riguarda la propria gestione economica;
- b) Sono previsti canali di comunicazione e controllo con il Comune, al quale la società deve rendicontare annualmente le entrate che provengono dallo stesso per le commesse Metropolitana, parcheggi e attività di progettazione;
- c) la società è soggetta a rendicontazione dei contributi percepiti da trasmettere all'ente erogatore, secondo le modalità indicate dallo stesso;
- d) i pagamenti eseguiti con finanziamenti pubblici sono tracciati, vengono eseguiti con bonifici bancari e con le causali indicate dagli enti erogatori;
- e) tutti i dati riguardanti i pagamenti e i costi relativi all'avanzamento delle opere pubbliche vengono pubblicati nella sezione società trasparente del sito web.

1.3 FATTISPECIE DI REATO EX ART. 25

Concussione (art. 317 c.p.)	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art.319 c.p.)	Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)	La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	<p>Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.</p> <p>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.</p>
Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)	<p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	<p>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</p>
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	<p>Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>
Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. (art. 322-bis c.p.)	<p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <ol style="list-style-type: none">1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>



BRESCIA INFRASTRUTTURE

1.3.1 Applicabilità

Brescia Infrastrutture è una società in house ai sensi del d.lgs 175/16 data la sua configurazione è soggetta ad obblighi in materia di anticorruzione. Considerata l'importanza della lotta alla corruzione, il rischio di reato viene considerato di rilevante impatto, ma per la tipologia di società la probabilità di accadimento è da ritenersi lieve.

Per il reato *“Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)”* si ritiene possibile ma poco probabile la sua commissione, si ritiene che il rischio di reato sia lieve.

1.3.2 Aree e processi sensibili

Le aree e i processi dove può svilupparsi il fenomeno corruttivo sono, in linea generale riconducibili a:

- Rapporti con Enti Governativi;
- Rapporti istituzionali;
- Verifiche e ispezioni da parte di autorità esterne;
- Attività svolte da Brescia Infrastrutture nel ruolo di Stazione Appaltante;
- Vendita e acquisto di beni immobili.

Le modalità strumentali alla commissione di reati possono riguardare:

- acquisizione di beni e servizi;
- affidamento di incarichi di consulenza;
- affidamento di esecuzione dei lavori;
- assunzione personale;

1.3.3 Protocolli

- f) A presidio della commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione sono previsti specifici principi e regole di condotta nel Codice Etico;
- g) È previsto un sistema di deleghe per cui solo i soggetti muniti di apposita procura / delega possono autorizzare a definire rapporti con soggetti terzi, tra cui la Pubblica Amministrazione;
- h) Sono pianificati eventi formativi obbligatori per il personale in materia di anticorruzione e 231. Inoltre, ai lavoratori è fatto divieto di assumere o porre in essere comportamenti idonei a concretizzare le fattispecie previste;
- i) Nel regolamentare le diverse procedure aziendali sono stati recepiti i principi di Trasparenza, Tracciabilità, Doppia Firma e Segregazione;
- j) Per l'acquisizione di beni e servizi bisogna attenersi a quanto previsto nel codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, alle Linee Guida emanate da A.N.A.C. e nel Manuale delle procedure sugli acquisti di Brescia Infrastrutture ;
- k) Per gli affidamenti di incarichi di consulenza bisogna attenersi a quanto contenuto nell'art. 7, commi 6 e seguenti del testo unico sul pubblico impiego (TUPI) D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.i. e nel regolamento di Brescia Infrastrutture per il conferimento di incarichi di consulenza;
- l) Per l'assunzione di personale è previsto il Regolamento per la disciplina dell'accesso all'impiego e delle modalità di reclutamento del personale



BRESCIA INFRASTRUTTURE

m) Nel procedimento di acquisto e vendita di beni immobili viene effettuata una perizia di stima sull'immobile da parte dei professionisti interni a Brescia Infrastrutture S.r.l. o, qualora non vi sia la possibilità di ricorrere alle professionalità interne, la perizia può essere svolta da un professionista esterno. Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha delega notarile per l'acquisto ed alienazione di beni mobili sino al valore di 2.000.000,00 €. La procedura di vendita deve essere effettuata secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa oppure con procedura a rialzo. Inoltre, la Società di revisione ed il Collegio Sindacale vigilano sulla correttezza economica delle operazioni.

1.4 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Società ha adottato una Policy Anticorruzione per cui è stato adottato un Piano Triennale Prevenzione Corruzione (**di seguito anche PTPC**), allegato al presente Modello ed è stato individuato un Responsabile prevenzione corruzione interno all'azienda.

Un'analisi dettagliata sul sistema di prevenzione della corruzione è da effettuarsi considerando contestualmente le misure adottate per prevenire i reati posti in essere nell'interesse o a vantaggio della società, trattati in questo capitolo, e le misure preventive dei reati commessi in danno alla stessa.

I reati rilevanti ai fini della L. 190/12 sono:

Peculato (Art. 314 c.p.)
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)
Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)
Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio (Art. 325 c.p.)
Rilevazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (Art. 326 c.p.)
Rifiuto di atti d'ufficio (Art. 328 c.p.)
Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità (Art. 331 c.p.)
Traffico di influenze illecite (Art. 346- bis c.p.)

Per un'analisi maggiormente dettagliata si rinvia agli elenchi delle aree e dei processi di rischio previsti nel PTPC.

Comuni al MOG e al PTPC sono degli eventi formativi obbligatori per il personale in materia di anticorruzione, trasparenza e 231.

L'Organismo di Vigilanza, rivestendo anche la funzione di Organismo Indipendente di Valutazione, ha in essere con il Responsabile Prevenzione Corruzione un flusso informativo al fine di meglio prevenire eventuali situazioni che potenzialmente potrebbero realizzare le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01 e dalla L.190/12.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

CAPITOLO 2 REATI SOCIETARI (art. 25 ter del Decreto)

2.1 TIPOLOGIA DEI REATI

Il d.lgs. 231/01 prevede specifiche sanzioni a carico dell'ente *"in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica"*.

La maggior parte dei reati societari possono qualificarsi come propri, perché soggetti attivi possono essere solo *"amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza"*. I reati previsti all'art. 25 ter del Decreto sono applicabili a Brescia Infrastrutture e sono di seguito raggruppati in cinque tipologie in relazione ai protocolli applicati.

Reati di falsità in documenti, comunicazioni, prospetti	- False comunicazioni sociali 2621 c.c.; - fatti di lieve entità 2621 bis c.c.;
Reati relativi al regolare funzionamento della società	- Impedito controllo 2625 c.c.;
Illecita influenza sull'assemblea 2636 c.c.	- Illecita influenza sull'assemblea 2636 c.c.;
Reati relativi al capitale sociale	- Indebita restituzione dei conferimenti 2626 c.c.; - Illecita ripartizione degli utili e delle riserve 2627 c.c.; - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante 2628 c.c.; - Formazione fittizia di capitale 2632 c.c.; - Operazioni in pregiudizio ai creditori 2629 c.c.;
Reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati	- corruzione tra privati 2635 c.c.; - istigazione alla corruzione 2635 bis c.c.;

2.2 REATI DI FALSITÀ IN DOCUMENTI, COMUNICAZIONI, PROSPETTI

- False comunicazioni sociali 2621 cc

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".



BRESCIA INFRASTRUTTURE

- Fatti di lieve entità 2621 bis cc

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.”

2.2.1 Applicabilità

Si tratta di due ipotesi criminose (la prima una contravvenzione e la seconda un delitto) la cui condotta tipica coincide quasi totalmente. Si differenziano tra loro per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori della società. Le due fattispecie si realizzano tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l’intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

L’organizzazione societaria prevede, come illustrato nella parte generale, la presenza di organi di controllo, collegio sindacale e revisore legale dei conti, che vigilano sulla specifica attività finalizzata alla redazione di documenti riferiti al bilancio d’esercizio. Tale attività rende quasi nulla la possibilità di compiere i reati previsti al presente articolo.

2.2.2 Aree sensibili

I soggetti attivi dei reati possono essere gli amministratori, i sindaci e la Società di revisione.

I dipendenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari partecipano all’iter di redazione del bilancio. Della sua approvazione è responsabile il C.d.A. Le aree a rischio di reato sono l’U.O. Finanza, amministrazione e contabilità, il C.d.A. e il Collegio Sindacale. L’attività sensibile è l’iter di redazione di documenti contabili, relazioni, bilanci e altre comunicazioni sociali.

2.2.3 Protocolli

- a) Nel codice Etico è previsto che le comunicazioni sociali e le registrazioni contabili devono rispettare i principi di trasparenza, veridicità, chiarezza, completezza e correttezza. Il bilancio deve rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria in modo veritiero chiaro e completo;
- b) Gli amministratori non devono impedire od ostacolare in qualunque modo attività di controllo da parte dei sindaci e della società di revisione nell’ambito dei loro diritti. I bilanci e i provvedimenti relativi devono essere pubblicati sul sito internet della società, in adempimento agli obblighi di trasparenza. Inoltre ai sensi del d.lgs 175/16 devono essere trasmessi all’amministrazione controllante, cioè il Comune di Brescia (socio unico di Brescia Infrastrutture);
- c) Il bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, con la convocazione del C.d.A. per l’approvazione dello stesso viene trasmessa ai membri bozza di bilancio;
- d) Il revisore legale e il Collegio Sindacale effettuano un’attività di controllo mediante verifiche trimestrali e verifiche generali sul bilancio annuale e semestrale;



BRESCIA INFRASTRUTTURE

- e) Il collegio sindacale e la società di revisione trasmettono le relative relazioni sul bilancio che poi vengono recepite dall'Assemblea dei Soci nel momento di approvazione del bilancio;
- f) È fatto divieto ai soggetti sopraindicati di porre in essere condotte tali da integrare in concreto o in astratto le fattispecie di reato previste.

2.3 REATI RELATIVI AL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

- Impedito controllo 2625 c.c.

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo [o di revisione] legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali [alle società di revisione], sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.”

2.3.1 Applicabilità

La fattispecie di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

I reati in questione, se commessi, hanno un alto grado di impatto sulla società. Tuttavia, per le medesime motivazioni di cui al 2.2.1 il rischio di commissione del reato è da ritenersi quasi nullo.

2.3.2 Aree e processi sensibili

È un reato proprio degli amministratori. L'illecito può essere commesso dagli amministratori nella gestione dei rapporti con i soci, collegio sindacale e Società di revisione.

2.3.3 Protocolli

Nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, la Società di Revisione o altri “controllori”, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) l'U.O. Finanza, amministrazione e contabilità, è preposto alla trasmissione della documentazione al collegio Sindacale e alla società di revisione;
- b) È prevista la possibilità per il Collegio Sindacale, Società di Revisione di prendere contatto con l'Organismo di Vigilanza per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato.

2.4 ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA 2636 CC

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

2.4.1 Applicabilità



BRESCIA INFRASTRUTTURE

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto (dolo specifico). Tale reato è astrattamente ipotizzabile e di improbabile commissione, poiché le quote sociali sono in capo al socio unico Comune di Brescia.

2.4.2 Aree e processi sensibili

Il reato è costruito come un “reato comune”, può essere commesso da chiunque, anche da soggetti estranei alla società.

2.4.3 Protocolli

- a) prima di ogni assemblea vengono trasmessi i documenti oggetto della riunione in modo che possano essere approfonditi dai partecipanti prima della stessa;
- b) i verbali dell'Assemblea dei Soci sono stampati su libro vidimato ed archiviati; Il Collegio Sindacale e la società di revisione visionano e controllano periodicamente il libro dell'Assemblea dei Soci;
- c) Il Codice Etico prevede che devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse;

2.5 REATI RELATIVI AL CAPITALE SOCIALE

- Indebita restituzione dei conferimenti 2626 cc

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

- Illecita ripartizione degli utili e delle riserve 2627 cc

Ripartire gli utili od acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante 2628 c.c.

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di quote sociali che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Si configura anche qualora un amministratore incarichi un terzo di acquistare e/o sottoscrivere azioni in nome proprio e per conto della società.

- Formazione fittizia di capitale 2632 cc

Il reato è integrato dalle seguenti condotte: a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- Operazioni in pregiudizio ai creditori 2629 cc



BRESCIA INFRASTRUTTURE

Violazione delle disposizioni che presiedono al corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria, sorretta dalla volontà (anche come mera accettazione del rischio) di verifica di un danno per i creditori.

2.5.1 Applicabilità

Si ritengono astrattamente realizzabili e/o inapplicabili tali reati, poiché le quote societarie di Brescia Infrastrutture sono interamente in capo al socio unico Comune di BS.

2.5.2 Aree sensibili

Soggetto attivo delle fattispecie di reato sono gli amministratori e l'assemblea dei Soci.

2.5.3 Protocolli

Qualsiasi cessione di quote, aumento e/o riduzione deve essere disposta con delibera del Consiglio Comunale.

2.6 REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Il reato di corruzione tra privati (2635 cc) si configura quando gli amministratori, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Il reato di istigazione alla corruzione tra privati (2635 bis cc) si differenzia dal precedente in quanto la fattispecie si configura con la sola offerta o promessa di denaro / utilità.

2.6.1 Applicabilità

In considerazione dell'attività svolta risulta difficilmente ipotizzabile che essa possa assumere il "ruolo attivo" previsto dalla norma in esame e conseguire un beneficio o un vantaggio di carattere privatistico, essendo la finalità del suo operato dettata dalla necessità di realizzare l'interesse pubblico.

Per il carattere attivo del ruolo di corruttore difficilmente può realizzarsi tale reato poiché, per il peculiare carattere dell'attività societaria, la "provvista" - eventualmente necessaria a finalizzare l'"atto corruttivo" - avrebbe origine pubblica e non privata, derivando dal patrimonio gestito dalla Società.

Il personale di Brescia Infrastrutture potrebbe assumere il ruolo di soggetto passivo delle condotte indicate, il rischio di reato è elevato e a fronte di ciò sono stati assunti protocolli idonei a prevenire tale reato, oltre al codice etico.

2.6.2 Aree e processi sensibili

Le condotte possono riguardare la procedura di assunzione del personale, la gestione degli appalti e la gestione dei flussi finanziari.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

2.6.3 Protocolli

- a) Per quanto riguarda la Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale: la Società si è dotata di uno specifico regolamento in materia di assunzione di personale. Esso viene svolto secondo procedura definita e non modificabile. Non può procedersi ad alcuna assunzione senza previo benestare da parte del Comune di Brescia.
Nella procedura di assunzione è prevista la nomina di una commissione con composizione variabile, i cui membri devono dichiarare l'inesistenza di impedimenti nei confronti dei candidati ai sensi dell'art. 51 e 52 C.p.;
- b) Relativamente alla gestione degli approvvigionamenti di beni, lavori e servizi: la materia è disciplinata dal manuale acquisti. Le singole procedure previste sono strutturate nel rispetto del d.lgs 50/16, Linee Guida Anac, dei principi di trasparenza, correttezza, segregazione delle fasi, tracciabilità e doppia firma;



BRESCIA INFRASTRUTTURE

CAPITOLO 3

REATI INFORMATICI (art. 24-bis del Decreto) E REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies del Decreto)

3.1 PREMESSA

Vengono di seguito trattati i reati informatici ex art 24 *bis* del decreto (paragrafi 3.1.1 e seguenti) e i reati di violazione del diritto d'autore ex art 25 *novies* del decreto (paragrafi 3.2.1 e seguenti).

3.2 LA TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI

Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-bis c.p.)	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.)	Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).	Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)	Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)	Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;



BRESCIA INFRASTRUTTURE

	<p>2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p>
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)	<p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-<i>quater</i>.</p>
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p>
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-<i>bis</i>, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)	<p>Se il fatto di cui all'articolo 635-<i>quater</i> è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>

3.2.1 Applicabilità

Brescia Infrastrutture ha in uso il Servizio informatico di Brescia Mobilità S.p.A. in ragione del contratto di servizi pattuito tra le due società. Brescia Mobilità S.p.A., responsabile dell'erogazione del servizio di informatica, fornisce la strumentazione necessaria per l'attività di Brescia Infrastrutture, fornisce assistenza tecnica, cura l'aggiornamento dei sistemi operativi, software e si occupa del rispetto delle prescrizioni di legge in materia.

Il rischio potenziale di commissione di tali reati nell'interesse o a vantaggio della Società, in termini di probabilità di accadimento ed impatto, deve essere valutato in base all'attività ed al controllo di Brescia Infrastrutture ed in base alla gestione del sistema informatico svolta dal servizio informatico di Brescia Mobilità S.p.A.

Il rischio di reato per Brescia Infrastrutture è quindi di bassa rilevanza, in quanto la probabilità di accadimento dei reati deve essere commisurata al fatto che l'azienda non può effettuare nessuna operazione oltre il mero uso dei dispositivi.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

3.2.2 Aree e processi sensibili

Il rischio di commissione dei reati informatici interessa potenzialmente il complesso delle attività aziendali e tutto il personale che utilizza i sistemi informativi. In particolare, i rischi riguardano l'area dei dati.

È possibile esemplificare delle categorie di eventi che possono generare danni che comportano rischi per la sicurezza:

- eventi cagionati dai dipendenti, che possono consistere in: sottrazione di credenziali di autenticazione, comportamenti sleali o fraudolenti;
- eventi determinati dall'utilizzo di strumenti: azione di virus informatici, spamming, malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti, accessi esterni non autorizzati, intercettazione di informazioni in rete;
- eventi relativi al contesto fisico-ambientale: ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto, sottrazione di strumenti contenenti dati, eventi distruttivi, naturali o artificiali nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria, guasto a sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ecc.), errori umani nella gestione della sicurezza fisica.

3.2.3 Protocolli

- a) Tutti i dipendenti e collaboratori che utilizzano o possono accedere ai sistemi informatici hanno l'obbligo di rispettare le regole societarie previste in materia. Tali principi e norme sono rappresentati dal Codice Etico e dalle disposizioni societarie riportanti le linee guida per l'utilizzo dei beni aziendali (relativamente alle risorse informatiche), al fine di prevenire i rischi di illecito uso nonché di assicurare una corretta gestione del patrimonio informatico;
- b) L'utilizzo dei sistemi informatici e telematici avviene mediante un processo di autenticazione con le credenziali personali non cedibili di ciascun utente. Ogni utenza può accedere alla rete intranet aziendale secondo le proprie attività e responsabilità;
- c) I software vengono utilizzati con licenza aziendale;
- d) Brescia Infrastrutture avendo solo in uso i sistemi informatici e telematici ha recepito le disposizioni in materia dal Brescia Mobilità S.p.A., di seguito elencate:
 - Disposizioni per l'utilizzo dei sistemi informatici, per l'utilizzo di posta elettronica e internet;
 - Disciplinare tecnico per l'utilizzo di internet e della posta elettronica;
 - Manuale inserimento segnalazioni SAP 2 novembre 2016;
- e) L'amministratore del sistema è in capo al servizio informatico di Brescia Mobilità S.p.A. ed è quindi separato dai profili utenti. Ogni modifica al sistema operativo ed ai software presenti sui terminali viene autorizzata dall'amministratore del sistema. Inoltre, ogni operazione compiuta con il terminale può essere tracciata dall'amministratore di sistema relativamente agli accessi sui singoli terminali. Brescia Mobilità S.p.A. svolge un'attività di service amministrativo che unitamente alle disposizioni di utilizzo recepite da Brescia Infrastrutture costituiscono il sistema di gestione dei servizi informatici e telematici;
- f) Brescia Infrastrutture ha adottato una piattaforma per la gestione del proprio albo fornitori e per il funzionamento delle procedure di gara. La piattaforma è regolamentata da un Regolamento per la gestione di tale portale e delle relative procedure. La piattaforma è accessibile mediante credenziali personali e le procedure previste per gli affidamenti di appalti e acquisti sono regolamentate secondo principi di trasparenza, tracciabilità e pluralità di fasi e soggetti in modo



BRESCIA INFRASTRUTTURE

che nessuno possa gestire in autonomia un intero procedimento e/o possa accedere per conto di altro soggetto.

Brescia Mobilità S.p.A. è inoltre tenuta al rispetto delle prescrizioni del Garante privacy relative al corretto utilizzo della Posta elettronica e di Internet da parte dei dipendenti in materia di trattamento di dati personali.

3.3 LE TIPOLOGIE DI DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (Art. 25-NONIES DEL DECRETO)

Collegati ai reati informatici si collocano i presidi riguardanti i delitti in violazione del diritto d'autore.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 comma 1 lett. a bis L.A.)	Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a); a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis L.A.)	1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

3.3.1 Applicabilità

Considerando la tipologia di reati e l'attività di Brescia Infrastrutture si ritiene che il reato si possa concretizzare con una probabilità ed un impatto molto basso.

3.3.2 Aree e processi sensibili

Le fattispecie criminose possono verificarsi in relazione all'impiego nelle attività aziendali di programmi informatici protetti da licenze di utilizzo.

Inoltre, i suddetti reati potrebbero essere compiuti nel perseguimento degli interessi della Società a prescindere dall'eventuale impiego, a tal fine, di beni aziendali (quali strumenti informatici, sistemi di diffusione delle informazioni e attrezzature per la duplicazione dei testi).

3.3.3 Protocolli

- a) Come misure volte ad impedire la commissione di tali reati mediante l'utilizzo di sistemi informatici, si richiamano i protocolli esistenti per la prevenzione dei reati informatici di cui sopra.
- b) Qualora l'oggetto del contratto preveda la creazione di opere dell'ingegno, vengono previste clausole contrattuali volte a regolamentare l'utilizzo delle opere in maniera conforme alla disciplina in materia di diritto d'autore.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

CAPITOLO 4

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24 *ter* del Decreto)

4.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>
Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)	<p>(articolo così sostituito dall'art. 1 della legge n. 62 del 2014)</p> <p>1. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p> <p>(comma così modificato dalla legge n. 103 del 2017)</p> <p>2. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.</p>



BRESCIA INFRASTRUTTURE

Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 416 bis e art. 630 c.p.)	<p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>
Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309 del 1990)	<ol style="list-style-type: none">1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti ((dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73)), chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.
Associazione finalizzata alla fabbricazione e traffico di armi ed esplosivi (art.416 c.p. e art. 2 L. 110 del 18 aprile 1975)	<p>Qualora l'associazione sia volta alla commissione di delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;</p>

Nel decreto vengono considerate le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione, i reati di traffico di migranti e di intralcio alla giustizia, commesse nell'interesse o vantaggio dell'ente da soggetti che rivestono al suo interno un ruolo apicale o subordinato.

La responsabilità dell'ente può derivare dai reati associativi e dai delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione criminosa o mafiosa. Con riferimento ai reati associativi si punisce coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione allo scopo di commettere più delitti. L'ente potrebbe anche rispondere nel caso di



BRESCIA INFRASTRUTTURE

concorso esterno nel reato associativo, vale a dire quando il soggetto apicale o sottoposto, fornisce un supporto all'associazione di tipo mafioso pur non prendendo parte al sodalizio criminale.

4.2 APPLICABILITÀ

Non si ritiene la sussistenza di rischi rilevanti per i reati di cui agli artt. 416 e 600 c.p. (Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione), 74 D.P.R. 309/90 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 407, 2° comma, lett. a) n. 5 c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo). Data l'attività di Brescia Infrastrutture non si ritiene che tali reati possano essere commessi da esponenti aziendali nell'interesse o a vantaggio della Società.

4.3 AREE E PROCESSI SENSIBILI

Le attività sensibili al rischio di commissione di tale reato riguardano i vertici aziendali e l'area amministrativa della società.

Sono a rischio di reato i rapporti della Società con il Socio, in quanto esso è formato da membri politici. I processi di gestione di finanziamenti ed appalti, potrebbero essere impiegati come mezzo con cui realizzare le finalità delittuose di criminalità organizzata.

4.4 PROTOCOLLI

- a) Data la natura di società *in house* del Comune di Brescia, Brescia Infrastrutture deve attenersi a precise e puntuali disposizioni in materia provenienti dal Comune, dalle autorità Anticorruzione, dal Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 50/2016). Brescia Infrastrutture ha recepito tali indicazioni nel Codice Etico, nel terzo aggiornamento del PTPC.
- b) Nel Codice Etico vengono recepiti i principi di conformità alle leggi, per cui non inizierà o opererà con chi non intenda adottare e rispettare tale principio.
- c) Nel terzo aggiornamento del PTPC viene sancito il necessario controllo sui precedenti penali ai fini dell'attribuzione di incarichi e dell'assegnazione ad uffici. Nei confronti di tutti i dipendenti, collaboratori, consulenti, incaricati e affidatari viene accertata la loro assenza di precedenti penali mediante richiesta di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi del d.P.R. 445/2000. In presenza di una sentenza di condanna oppure in caso di "patteggiamento" anche non passato in giudicato, il provvedimento conclusivo del procedimento è illegittimo.

Per l'organo amministrativo, per l'organo di controllo, i dirigenti e i dipendenti e collaboratori di Brescia Infrastrutture si provvede a richiedere il casellario dei carichi pendenti con cadenza semestrale/annuale.

Per i soggetti esterni chiamati a far parte di commissioni di qualsiasi tipo la certificazione sarà acquisita contestualmente alla nomina, che potrà considerarsi efficace solo dopo l'acquisizione dell'autocertificazione dalla quale risulti l'assenza di condanne come precisato;

- d) Nei capitolati d'appalto per importi pari o superiori a 150.000€ è sempre prevista in un articolo rubricato Disciplina antimafia.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

Ai sensi del D.lgs. 159/11, Brescia Infrastrutture acquisisce la comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del d.lgs. 159/11, prima della stipula del contratto, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli artt. 96 e 97 del d.lgs. 159/11.

Qualora non venga adempiuto quanto sopra, o dall'analisi emergano impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale, non si procederà con la stipula del contratto.

In forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, il luogo della documentazione sopra descritta può essere sufficiente l'idonea iscrizione dell'appaltatore nella white list tenuta presso la competente prefettura nella sezione pertinente;

Qualora sopraggiunga una notizia di reato o una notifica di indagine, il rapporto tra il soggetto e Brescia Infrastrutture non potrà proseguire.

Nel rapporto con i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, Brescia Infrastrutture segnalerà all'autorità giudiziaria le condotte che integrano fattispecie di reato.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

CAPITOLO 5

REATI DI RICETTAZIONE RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25 *octies*)

5.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Autoriciclaggio (648 – ter 1)	Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

5.2 APPLICABILITÀ

Per quanto riguarda i reati di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 25 *octies*, il rischio di reato è astratto poiché le entrate provengono principalmente da finanziamenti pubblici effettuati mediante operazioni bancarie tracciate.

L'azienda riceve denaro da privati come canone di locazione sulla base di contratti di locazione immobiliare. Tali entrate vengono effettuate mediante bonifico tracciabile. L'unica entrata proveniente da privati non tracciata è generata da una macchinetta per l'utilizzo del bagno che genera una cifra irrisoria (meno di 500€ annui) e l'incasso viene depositato immediatamente in banca.

Brescia Infrastrutture ha una cassa aziendale del valore massimo di 1000 € il cui utilizzo è disciplinato dal "Regolamento Fondo Cassa Economale" che ne regola l'utilizzo. In considerazione del basso valore della cassa si ritiene astratto il rischio di commissione di tali reati.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

5.3 AREE E PROCESSI SENSIBILI

Le attività sensibili al rischio di commissione di tali reati riguardano i vertici aziendali e l'area amministrativa della società. I reati in questione potrebbero realizzarsi nella gestione delle procedure di appalti per lavori, servizi e forniture, nella gestione dei flussi monetari e finanziari.

5.4 PROTOCOLLI

- a) Nel Codice Etico è vietata qualsiasi operazione che possa comportare anche la minima possibilità di coinvolgimento della Società in vicende di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o denaro di provenienza illecita;
- b) Nelle locazioni, il conduttore viene scelto mediante selezione pubblica con cui viene effettuato un controllo sulla situazione patrimoniale e penale del contraente inoltre i pagamenti dei canoni di locazione vengono effettuati con bonifico tracciabile.
- c) Per quanto riguarda i flussi finanziari in uscita, la Società mette in atto i necessari controlli prima di instaurare qualsiasi rapporto di affari con le controparti commerciali. I dipendenti e i collaboratori devono seguire principi di verità, completezza, chiarezza, precisione, accuratezza e conformità per quanto riguarda i pagamenti. I dipendenti devono agire secondo il principio di trasparenza amministrativa, devono documentare e registrare tutti i pagamenti e i trasferimenti fatti da o a favore della Società. Devono effettuare pagamenti solo ai destinatari di attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dalla Società;
- d) Regolamento Cassa Economale.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

CAPITOLO 6

REATI DI VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25 *septies* del Decreto)

6.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI

I reati individuati nell'art. 25 *septies* sono i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Omicidio colposo commesso con violazione di norme antinfortunistiche (art. 589 c.p.)	Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Le norme antinfortunistiche, dirette alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, richiamate dagli articoli del codice penale sono regolamentate nel D.lgs. n. 81 del 2008 (cd. Testo Unico Sicurezza). Le fattispecie delittuose sussistono non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma in ogni caso in cui la contestazione riguardi una condotta contraria all'art. 2087 c.c., che prevede il preciso obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso.

6.2 APPLICABILITÀ

Il rischio di reato per l'attività di ufficio viene ritenuto astrattamente realizzabile. Si ritiene concreto il rischio di reato per le attività lavorative connesse all'esecuzione di opere e attività di cantiere, a cui parte del personale accede per svolgere parte della propria attività lavorativa.

Brescia Infrastrutture opera su due sedi. Per entrambe le sedi sono stati redatti e vengono aggiornati presidi per la tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/08, adattando tali presidi alle singolarità delle due sedi.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

6.3 AREE E PROCESSI SENSIBILI

L'attività sensibile dove potrebbero realizzarsi tali reati riguarda la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08.

L'attività prevalente del personale di Brescia Infrastrutture è di tipo impiegatizio, ed è maggiormente esposta al rischio di malattie professionali connesse all'uso di videoterminali e da Stress – lavoro correlato, che non sfociano nei reati previsti dal d.lgs. 231/01.

Nel DVR sono state identificate due tipologie di lavoratori:

- 1) Impiegati videoterminalisti, coloro che svolgono attività di ufficio e saltuari spostamenti con vetture aziendali;
- 2) Impiegati tecnici, coloro che, oltre a svolgere attività di ufficio e spostamenti con le vetture aziendali, hanno la responsabilità di verificare l'avanzamento dei lavori c/o i cantieri o altre sedi della società effettuandovi sopralluoghi.

Inoltre, l'unità organizzativa Direzione Lavori può essere incaricata del coordinamento sicurezza in fase esecutiva per i cantieri mobili, in questa seconda ipotesi in capo a tale figura si configura l'obbligo di verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza da parte dell'impresa esecutrice. In capo a Brescia Infrastrutture si configura una posizione di vigilanza del rispetto della normativa in materia antinfortunistica che implica un obbligo di vigilanza e controllo sulle imprese esecutive.

Brescia Infrastrutture ha delegato la competenza in materia di tutela sulla salute e sicurezza sul lavoro al Direttore Operativo mediante procura speciale notarile. Rimane in capo al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

6.4 PROTOCOLLI

- a) Il Codice Etico indica che la tutela della salute e della sicurezza delle persone è obiettivo primario della Società e che essa si impegna ad assicurare condizioni di lavoro sicure e salutarie.
- b) Il primo livello di monitoraggio coinvolge tutti i soggetti che operano nell'ambito delle strutture organizzative della società, essendo previsto:
 - l'autocontrollo da parte dei lavoratori, i quali devono sia utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione messi a loro disposizione, sia segnalare immediatamente le deficienze di tali mezzi e dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
 - il coinvolgimento diretto e costante dei soggetti aziendali con specifici compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i quali intervengono, tra l'altro, in materia di:
 - 1) vigilanza e monitoraggio periodici e sistematici sulla osservanza degli obblighi di legge e delle procedure aziendali;
 - 2) segnalazione al datore di lavoro di eventuali deficienze e problematiche;
 - 3) individuazione e valutazione dei fattori aziendali di rischio;
 - 4) elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e richiamate nel Documento di Valutazione dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
 - 5) proposizione dei programmi di formazione e addestramento dei lavoratori, nonché di comunicazione e coinvolgimento degli stessi.
- c) In attuazione degli obblighi derivanti dal D.lgs. 81/08, Brescia Infrastrutture ha:



BRESCIA INFRASTRUTTURE

- nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in possesso di capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, ai sensi dell'art. 17 c.1 lett. B);
 - predispone annualmente il Documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro ai sensi dell'art. 17 c.1 lett. A) D.lgs. 81/08;
 - predispone una riunione periodica per la sicurezza sul lavoro a cadenza annuale tra Direttore operativo, RSPP, medico del lavoro e Psicologo del lavoro;
 - viene effettuata a cadenza annuale una riunione tra RSPP, il medico del lavoro e lo psicologo del lavoro, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti dei soggetti;
 - programma un'attività di formazione obbligatoria in materia articolata in una parte generale e una parte specifica;
 - Viene fornita prova della partecipazione agli eventi formativi e alle visite mediche obbligatorie mediante firma per la tracciabilità delle presenze;
 - sono stati individuati all'interno del personale addetti all'emergenza, ai sensi dell'art. 18 c.1 lett. B) D.lgs. 81/08 e addetti all'utilizzo del defibrillatore;
 - Per le sedi di Brescia Infrastrutture sono stati previsti Piano e Procedura di Emergenza, redatti sulla base delle specificità delle due sedi.
- d) Brescia Infrastrutture preventivamente verifica il possesso dei requisiti indicati nel d.lgs. 81/08 per la nomina di tali soggetti.
- e) Gli impiegati tecnici di Brescia Infrastrutture svolgono attività lavorativa anche al di fuori delle sedi, presso cantieri. Al personale tecnico di Brescia Infrastrutture vengono consegnati Dispositivi di Protezione Individuale adeguati, sulla base dell'analisi del rischio residuo del DVR, come misura preventiva qualora i lavoratori si rechino in cantiere. Descrizione e traccia della consegna dei DPI è presente nel DVR;
- f) Per l'esecuzione di lavori che non rientrano nel titolo IV del d.lgs. 81/08, viene redatto un documento di valutazione dei rischi intergerenziali per gli appalti presso i luoghi in gestione a Brescia Infrastrutture (DUVRI).
- g) Il personale di Brescia Infrastrutture delle U.O. Progettazione e Direzione Lavori, per i lavori che rientrano nel titolo IV del d.lgs. 81/08, può assumere il ruolo di Direttore Lavori o di CSE, CSP. A seguito della nomina, il soggetto è tenuto alla verifica e alla vigilanza del rispetto del Piano Operativo di Sicurezza, del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (redatto dal CSP), e di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere. Qualora ravvisi un'inadempienza deve segnalare e prendere i provvedimenti opportuni. L'attività di vigilanza di tali figure si svolge con modalità ispettive con o senza preavviso e con cadenza variabile in base alla tipologia del lavoro. Le segnalazioni di comportamenti in violazione alle disposizioni in materia vengono comunicate al committente ed alla ditta esecutrice dei lavori, chiedendo che vengano eliminate tali criticità. Qualora si ravvisi un grave rischio per la salute e la sicurezza, può essere disposta la sospensione dei lavori, in base a quanto previsto dal D.lgs. 81/08. Dell'attività di verifica e vigilanza viene tenuta traccia documentale attraverso verbali di sopralluogo, tale documentazione viene conservata da Brescia Infrastrutture.
- h) Con riguardo al rischio connesso all'utilizzo di autoveicoli, negli spostamenti con auto aziendali devono essere rispettate le norme del Codice della Strada e i principi di prudenza.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

CAPITOLO 7

I REATI AMBIENTALI (art.25 undecies del Decreto)

7.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI (ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO)

Inquinamento ambientale Art. 452-bis c.p.	<p>Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452 bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.</p>
Disastro ambientale Art. 452-quater c.p.	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none">1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>
Delitti colposi contro l'ambiente art. 452 – quinques c.p	<p>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività Art. 452-sexies c.p	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.</p>
Circostanze aggravanti. Art. 452-octies c.p. (aggravante del 416 c.p.)	<p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.</p>
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto Art. 733 – bis c.p	<p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro</p>
Sanzioni penali Art. 137 D.L. 152/2006	<p>Scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo; scarico, nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili, che contenga sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia;</p>
Omessa bonifica dei siti e relativa comunicazione Art. 257 D.L. 152/2006	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.</p>



BRESCIA INFRASTRUTTURE

	<p>Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p> <p>Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1</p>
Traffico illecito di rifiuti Art. 259 D.L. 152/2006	<p>1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p> <p>2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</p>

7.2 APPLICABILITÀ

Nell'oggetto sociale di Brescia Infrastrutture non sono previste attività direttamente a rischio di commissione dei reati in materia ambientale. La materia ambientale può però essere riscontrata nelle attività di progettazione di esecuzione dei lavori. Tali attività insistono sulla realtà dei luoghi e si ritiene che attraverso esse, possano compiersi in via indiretta i reati in questione.

La progettazione consiste in un processo che ha come obiettivo l'organizzazione del procedimento di creazione o modifica dei luoghi. Tale processo non modifica di fatto la realtà esistente, ma in esso vengono predisposte le azioni che dovranno essere realizzate per la creazione o la modifica del luogo. In sede di progettazione è quindi possibile pianificare o non pianificare attività che potrebbero portare ad una successiva commissione di una delle fattispecie di reato suindicate. Tuttavia si ritiene poco probabile l'accadimento di un reato per delle omissioni o delle condotte disdicevoli in sede di progettazione in quanto essa è soggetta ad una normativa di settore che prevede il passaggio del progetto in capo a diversi soggetti esterni che devono effettuare controlli specifici, prima dell'ottenimento della cantierabilità del progetto stesso.

Con riguardo all'esecuzione, si interviene direttamente sul suolo e sul terreno modificando la realtà dei luoghi. Tale attività è a rischio di reato in quanto si potrebbe effettuare una modifica che concretizzi una delle fattispecie di reato in questione,

Potrebbero concretizzarsi reati relativi alla gestione e allo smaltimento di rifiuti poiché le operazioni di costruzione e demolizione generano rifiuti che sono costituiti principalmente da terre da scavo, detriti di demolizione e materiale derivante dagli scavi.

Tuttavia bisogna considerare che dato il ruolo di stazione appaltante e/o direzione lavori che la società può rivestire, la produzione dei rifiuti non è imputabile alla società ma all'impresa esecutrice dei lavori.

Si ritiene possibile che soggetti di Brescia Infrastrutture concorrano nel reato con soggetti dell'impresa esecutrice.

Inoltre, gli interventi di riempimento, di realizzazione di fondazioni profonde e opere di sostegno, possono concretizzare le fattispecie di reato relative all' **inquinamento del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee e, in linea teorica ed astratta provocare, un disastro ambientale.**



BRESCIA INFRASTRUTTURE

Anche i mezzi di scavo, nonché quelli utilizzati per l'infissione delle opere provvisorie possono causare fenomeni di inquinamento delle acque e dei terreni durante i lavori e potrebbero verificarsi perdite di carburante e oli dai macchinari.

Inoltre, con riguardo alla modifica dei luoghi, sia in fase di allestimento dei cantieri che in fase di esecuzione dei lavori, si possono generare impatti negativi su specie animali, vegetali e relativo habitat.

Tali impatti sono differenziabili per la fase di allestimento dei cantieri e per la fase di esecuzione dei lavori:

- nella fase di allestimento cantieri il principale impatto è rappresentato dall'alterazione dell'ecosistema circostante, a causa dell'occupazione del suolo, che ha come ulteriore conseguenza l'eliminazione di vegetazione e quindi la soppressione di habitat e microhabitat occupati dalle diverse specie animali che vivono nell'area urbana;
- nella fase di esecuzione dei lavori si può alterare il metabolismo vegetale a causa di emissioni di polveri ed il disturbo (con conseguente allontanamento) della fauna, per i rumori prodotti.

È importante sottolineare che trattandosi di reati di mera condotta e di pericolo astratto, per la realizzazione del reato stesso non è necessario che si verifichi l'evento né che si compia danno o pericolo concreto per l'ambiente.

Per quanto riguarda il reato ex art. 452 – *octies* c.p. si rinvia ai protocolli previsti per i reati di criminalità organizzata trattati al capitolo 4.

Infine, si precisa che per quanto riguarda l'attività di ufficio, il rischio di reato è nullo.

7.3 AREE E PROCESSI SENSIBILI

Per analizzare le aree e i processi sensibili di tali reati si è considerata inizialmente l'attività di Brescia Infrastrutture secondo due angolazioni:

a) Attività prettamente d'ufficio:

Essa implica una pressoché nulla probabilità di accadimento dei reati ambientali.

b) Lavori:

si intendono tutte le attività che vanno ad insistere sul suolo, modificandone la realtà e/o il paesaggio e nell'ambito di tali processi possono realizzarsi le fattispecie in questione.

Vengono comprese sotto questa voce l'attività di progettazione e l'attività di esecuzione dei lavori, dato il loro legame:

- L'attività di progettazione non implica una modifica dello stato dei luoghi ma è l'artefice della futura modifica. In tale sede infatti devono essere pianificate e programmate tutte le attività che verranno poste in essere nella fase di esecuzione e potrebbero essere omesse fasi e/o cautele volte a prevenire i reati ambientali, a titolo di esempio in sede di progettazione si potrebbero omettere fasi di analisi che potrebbero rilevare la necessità di una bonifica).
- Alcune delle fattispecie richiamate dall'articolo potrebbero essere realizzate da parte del Responsabile Unico del Procedimento, dall' U.O. Progettazione e dalla U.O. **Direzione Lavori**, qualora nello svolgimento nella loro funzione concorrano in condotte commissive od omissive con coloro che eseguono i lavori.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

In particolare potrebbero concorrere in:

- a) attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- b) spedizioni illegali di rifiuti;
- c) organizzazioni finalizzate al traffico illecito degli stessi;
- d) trasporti di rifiuti facendo uso di certificati contenenti false indicazioni sulle caratteristiche dei rifiuti medesimi;
- f) delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale, a titolo di dolo o colpa;
- g) pongano in essere atti costitutivi di delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale.

Tuttavia il rischio di reato per le fattispecie in questione è di forte impatto ma di bassa probabilità per Brescia Infrastrutture. Infatti non sono previste responsabilità in materia ambientale per la mera posizione di stazione appaltante e di Direzione lavori.

7.4 PROTOCOLLI

- a) In primo luogo, nel Codice etico e di comportamento, la società prevede un articolo specifico in materia di Tutela Ambientale, il quale afferma che: *“L'ambiente è un bene primario che la Società si impegna a salvaguardare e, a tal fine programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed esigenze ambientali, sviluppando il proprio business nel massimo rispetto delle normative ambientali vigenti. La Società promuove comportamenti e attività volte alla riduzione dei propri impatti ambientali ed è impegnata attivamente nel costante adeguamento dei propri siti produttivi alle migliori pratiche di riferimento”*.
- b) Brescia Infrastrutture in qualità committente e/o progettista, si impegna al rispetto degli obiettivi di conservazione della biodiversità, della tutela degli habitat e del corretto smaltimento dei rifiuti.
 - In fase di progettazione, tramite la propria U.O. Progettazione, effettua analisi preventive e studi di prefattibilità ambientale, relazioni di Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA), relazioni di verifica ambientali, approfondimenti tecnici e studi paesaggistici, se necessarie vengono previste anche misure di compensazione ambientale.
 - Qualora si ravvisino vincoli di carattere ambientale vengono effettuati approfondimenti tecnici ed analisi ulteriori (ad esempio possono essere disposte caratterizzazioni del terreno), infine vengono richieste le necessarie autorizzazioni ambientale per procedere con le successive fasi del processo. Ottenute le autorizzazioni necessarie l'intervento è cantierabile.
 - Qualora si ravvisi la necessità di procedere allo smaltimento di materiali inquinati e/o si debba procedere ad una bonifica del sito, in fase progettuale, verrà quantificato il materiale da smaltire avendo cura di indicare anche il codice rifiuto di riferimento e le modalità con cui tale materiale dovrà essere smaltito. Inoltre viene indicato il materiale che dovrà essere utilizzato per sostituire quello inquinato. In tal caso il progettista potrà utilizzare materiali edili e materiali edili riciclati, avendo cura di indicare il codice di riferimento, onde evitare l'utilizzo di materiali che potrebbero generare inquinamento. **Tali indicazioni vengono allegare al progetto nella Relazione Gestione Materie.**
 - Inoltre, a ulteriore presidio, il direttore tecnico supervisiona tutte le fasi della progettazione, avendo cura di verificare che vengano rispettati i criteri ambientali e il possesso delle autorizzazioni ambientali



BRESCIA INFRASTRUTTURE

c) Brescia Infrastrutture affida i lavori all'impresе esecutrici e può assumere il ruolo di Direzione dei lavori.

Per l'esecuzione ottimale dei lavori la società, mediante U.O. direzione lavori:

- verifica la corretta comunicazione, tenuta dei registri e formulari dei rifiuti relativa al singolo cantiere e conserva copia dei formulari.
- Mediante l'accettazione del materiale, verifica che il materiale in ingresso al cantiere sia conforme a quanto previsto nel progetto. Tale verifica può essere effettuata dal Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con un controllo sulle certificazioni e anche effettuando analisi. (Dell'attività di accettazione di materiale viene mantenuta traccia scritta per i casi di rifiuto di accettazione, accettazione di materiali potenzialmente pericolosi per l'ambiente)

d) Con riguardo alla gestione e lo smaltimento dei rifiuti è fatta sempre menzione nei capitolati d'appalto che tali attività sono in capo alle imprese esecutrici e Brescia Infrastrutture verifica la corretta comunicazione, tenuta dei registri e formulari che vengono trasmessi dal Direttore Lavori al RUP, se tale incarico è ricoperto dai propri dipendenti.

e) Con riferimento al rischio di inquinamento di acque, suolo e sottosuolo, in fase di esecuzione, è previsto che l'appaltatore ottemperi a tutte le vigenti norme di legge (**CAM**) richiamate nel Capitolato Speciale d'Appalto. L'appaltatore è tenuto inoltre alla completa osservanza delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di Tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d'opera.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

CAPITOLO 8

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (art.25 *decies* del Decreto)

8.1 TIPOLOGIA DEI REATI

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
---	---

Il reato previsto all'art. 25 *decies* del Decreto richiama l'art. 377 c.p. e indica che chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

8.2 APPLICABILITÀ

Non è possibile escludere in linea teorica l'ipotesi di commissione di tale reato. Per quanto riguarda il compimento del reato mediante offerta e promessa di denaro, si richiamano i protocolli che disciplinano direttamente o indirettamente le attività societarie che potrebbero determinare la "provvista" necessaria per realizzare il fenomeno corruttivo e il reato (Capitolo 1).

8.3 AREE SENSIBILI

In Brescia Infrastrutture la responsabilità della gestione del contenzioso è in capo all'area Legale e societaria. In linea teorica qualunque dipendente può compiere la fattispecie di reato in questione.

8.4 PROTOCOLLI

- a) La prevenzione di tale reato è disciplinata dal Codice Etico e di Comportamento in cui si indica che i dipendenti e collaboratori sono tenuti a prestare la massima disponibilità e collaborazione nei confronti dell'autorità giudiziaria nel corso di eventuali controlli o ispezioni da essi disposti. La Società condanna, anche qualora ciò dovesse procurarle un seppur minimo vantaggio, ogni condotta che sia volta a ledere o intralciare il corretto svolgimento della funzione giurisdizionale in senso lato o comunque a influenzare o minare la formazione della prova nel processo.
- b) Il conferimento di incarichi a professionisti per la gestione del contenzioso della Società potrebbe, in astratto, costituire la "provvista" per la corruzione dell'autorità giudiziaria. Il conferimento viene effettuato solo nei confronti di professionisti iscritti all'Albo professionale e iscritti nell'albo fornitori di Brescia Infrastrutture.

Il compenso da erogare al professionista è determinato in base alle tabelle delle tariffe professionali, per i contenziosi, attenendosi ai minimi tabellari. È evidente che la previsione di un compenso al professionista/difensore pari o inferiore al minimo tariffario mal si coniughi con l'ipotesi di una provvista corruttiva.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

CAPITOLO 9 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art.25 *duodecies* del Decreto)

9.1 TIPOLOGIE DI REATO

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (D.Lgs.298/98 art.22 comma 12 bis):	Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. Se i lavoratori occupati sono: 1) numero superiore a tre; 2) minori in età lavorativa; 3) sono sottoposti alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento (indicate all'art.603 bis comma 3: ...lavoratori intermediati esposti a situazioni di grave pericolo rispetto alle prestazioni da svolgere o condizioni di lavoro).
--	---

9.2 APPLICABILITÀ

La fattispecie di reato è astrattamente possibile nella procedura di assunzione di personale, ma difficilmente può concretizzarsi.

9.3 AREE E PROCESSI SENSIBILI

A rischio di reato è il procedimento di assunzione.

9.4 PROTOCOLLI

- a) Nel Codice Etico si afferma che la Società non tollera alcuna forma di lavoro irregolare;
- b) Per qualsiasi assunzione di personale dipendente si procede attraverso selezione con bando pubblico pubblicato sul sito internet della società;
- c) La Società ha regolamentato la procedura di assunzione con il Regolamento per la disciplina dell'accesso all'impiego e delle modalità di reclutamento del personale. Tra i requisiti necessari per l'ammissione al bando è necessario fornire dichiarazione circa il possesso della cittadinanza italiana o situazioni ad essa equiparate secondo la normativa vigente. Il soggiorno irregolare è quindi causa ostativa al procedimento di selezione;
- d) Anche per quanto riguarda i collaboratori a titolo di stage il soggiorno irregolare è causa ostativa del rapporto di lavoro con Brescia Infrastrutture.



BRESCIA INFRASTRUTTURE

CAPITOLO 10

RAZZISMO E XENOFOBIA (art.25 *terdecies* del Decreto)

10.1 TIPOLOGIE DI REATO

Art. 3, comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654	Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.
--	---

10.2 APPLICABILITÀ

Il reato è difficilmente realizzabile nell'interesse o nel vantaggio di Brescia Infrastrutture. Astrattamente potrebbe realizzarsi nel caso di locazione o concessione di aree per iniziative che riguardano la fattispecie di reato.

10.3 PROTOCOLLI

- a) Viene richiamato il Codice Etico, in cui viene sancito che *“La Società evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità. Allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei suoi interlocutori”*.